



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

**Prot. n.534/T/16.80 del 17 settembre 2016**

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,  
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario e di Esecuzione Penale Esterna  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Osservazioni del Si.Di.Pe. Schema di decreto legislativo recante "Nuova disciplina della Dirigenza della Repubblica", in attuazione dell'articolo 11 della Legge 07 agosto 2015, n. 124**

*Cari Colleghe e Colleghi,*

il Si.Di.Pe., dopo aver raggiunto, grazie alla sua intensa e competente attività di *pressing* presso le Autorità politiche ed istituzionali, lo straordinario risultato della esclusione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria dal ruolo unico della dirigenza dello Stato introdotta dalla cd "legge Madia"<sup>1</sup>, che avrebbe azzerato per sempre, con tutte le conseguenze già in altre occasioni espresse dal Si.di.Pe., la specificità professionale voluta dalla L. 27 luglio 2005, n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria", continua a mantenere alta l'attenzione sulla delicata questione affinché tale specificità non possa essere intaccata consentendo di far entrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.

In tal senso Vi trasmetto per opportuna conoscenza l'allegata nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.532/T/16.79 del 17 settembre 2016, di pari oggetto, già inviata ai Presidenti della 1° Commissione "Affari Costituzionali" e del Senato della Repubblica, On.le Sen. Anna Finocchiaro, della 5° Commissione "Bilancio" del Senato della Repubblica, On.le Sen. Giorgio Tonini, al Ministro della Giustizia, On.le Andrea Orlando, al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Presidente Santi Consolo, al Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Presidente Francesco Cascini, al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P., Dott. Pietro Buffa e al Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna del D.G.M.C., Dott.ssa Lucia Castellano.

Il Si.Di.Pe. resta, quindi, in guardia ed è per questa ragione che le osservazioni di cui alla nota allegata e sopra citata sono già state oggetto di memoria che questo Sindacato anche alla Sezione Consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato.

Lo straordinario risultato ottenuto dal Si.Di.Pe. con l'esclusione dal ruolo unico della dirigenza dello Stato è non solo un riconoscimento importante dell'alta funzione pubblicistica, di rilievo costituzionale, delle funzioni svolte (di esecuzione della pena, di sicurezza, di rieducazione del reo) ma anche, per questo, maggiore autonomia della dirigenza penitenziaria rispetto alla politica.

Per meglio comprendere questo concetto Vi invio in allegato, senza osservazioni, il commento dell'Associazione professionale di categoria dei segretari comunali e provinciali sulla Riforma della dirigenza pubblica che, non senza qualche coloritura espositiva, illustra alcuni effetti negativi della riforma.

Aggiungo che non può essere sottovalutato, inoltre, che l'esclusione dal ruolo unico della dirigenza dello Stato comporta per i dirigenti penitenziari il mantenimento di tutte le prerogative dei dirigenti della polizia di Stato con funzioni di polizia:

- gli scatti economici biennali;
- gli adeguamenti stipendiali previsti sulla base dei DD.PP.CC.MM. e concernenti "L'adeguamento annuale della retribuzione delle categorie di docenti e ricercatori universitari, del personale dirigente

<sup>1</sup> Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) . Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze Armate<sup>2</sup>;

- il conferimento del trattamento economico del dirigente superiore della polizia di Stato al compimento del 23° e del 25° anno di anzianità nella carriera;
- la maturazione del congedo ordinario<sup>3</sup> in misura pari a 37 giorni con il compimento dei 15 anni di servizio e 45 giorni con il compimento dei 25 anni di servizio;
- i 45 giorni di congedo straordinario<sup>4</sup>;
- il trattamento pensionistico del comparto sicurezza, ovvero sia del riconoscimento di un anno di abbuono, ai fini della maturazione del diritto a pensione, per ogni cinque anni di servizio effettivo prestato, per un massimo di cinque<sup>5</sup>;
- l'una tantum<sup>6</sup>;
- i sei scatti per il pensionamento<sup>7</sup>.

Il Si.Di.Pe. è per i fatti e non per le parole, e questi risultati sono fatti, illustrati con chiarezza e trasparenza.

<sup>2</sup> Art.24 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

<sup>3</sup> Art. 14 del D.P.R.31 luglio 1995, n. 395 "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)"

<sup>4</sup> I riferimenti normativi sono l'art. 37 del D.P.R. 10/01/1957 (T.U. degli impiegati civili dello Stato) nonché l'art. 15 del D.P.R. 31/07/95 nr. 395 contratto di lavoro primo quadriennio normativo Polizia) che ha recepito i dettami imposti dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (finanziaria 1993), come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (finanziaria del 1994).

<sup>5</sup> Art.5, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 "Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego"

<sup>6</sup> ai sensi dell'art.8, comma 11 bis, del decreto legge 31 maggio.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché dell'art.1 del decreto legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.74.

gli assegni una tantum sono riferiti ai seguenti istituti:

- a) assegno di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito);
- b) trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica senza demerito (trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 15 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito);
- c) incrementi stipendiali parametrati non connessi a promozione (trattamento economico - parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo .10 anni di servizio nella qualifica);
- d) indennità operative non connesse a progressioni in carriera (indennità operativa corrisposta al perno11nle quando matura una dete17ninata anzianità di servizio nella qualifica,es. indennità di volo da sovrintendente +15 anni a sovrintendente +18 anni di servizio);
- e) progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio). Come previsto anche nelle premesse del citato decreto ministeriale, sono invece esclusi dagli assegni una tantum, in quanto non rientrano tra le misure di "congelamento" retributivo, i passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso, nonché il conferimento di qualifica conseguente alla frequenza di corsi di formazione iniziale, ovvero in caso di immissione in ruolo;
- f) classi e scatti di stipendio (incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente ed a quello direttivo con trattamento dirigenziale);
- g) applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e del personale direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni 1mno dall'ISTAT).

<sup>7</sup> Ex art.4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 "Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego" a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Stare con il Si.Di.Pe. vuol dire avere voce e garanzia di tutela, sempre e su tutti i fronti.  
Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito.

*Buona giornata e buon lavoro.*

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO  
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO  
Dott. Nicola PETRUZZELLI



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

**Prot. n.532/T/16.79 del 17 settembre 2016**

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Al Signor Presidente  
della 1° Commissione "Affari Costituzionali" e  
del Senato della Repubblica,  
*On.le Sen. Anna Finocchiaro*  
**ROMA**

Al Signor Presidente  
della 5° Commissione "Bilancio"  
del Senato della Repubblica,  
*On.le Sen. Giorgio Tonini*  
**ROMA**

Al Signor Ministro della Giustizia,  
*On.le Andrea Orlando*  
**ROMA**

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria,  
*Presidente Santi Consolo*  
**ROMA**

Al Signor Capo del Dipartimento per la  
Giustizia Minorile e di Comunità  
*Presidente Francesco Cascini*  
**ROMA**

Al Signor Direttore Generale del Personale e  
delle Risorse del D.A.P.,  
*Dott. Pietro Buffa*  
**ROMA**

Al Signor Direttore Generale dell'Esecuzione  
Penale Esterna del D.G.M.C.,  
*Dott.ssa Lucia Castellano*  
**ROMA**

**Oggetto: Osservazioni del Si.Di.Pe. Schema di decreto legislativo recante "Nuova disciplina della Dirigenza della Repubblica", in attuazione dell'articolo 11 della Legge 07 agosto 2015, n. 124**

Si premette che il Si.Di.Pe. (Sindacato Direttori Penitenziari) è il sindacato maggiormente rappresentativo del personale del ruolo della carriera dirigenziale penitenziaria di diritto pubblico, istituita dalla L. 27 luglio 2005, n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter



@sidipetort

- e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

carriera dirigenziale penitenziaria” e disciplinata dal successivo D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 “*Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154*”.

Pertanto, come previsto dal D.P.C.M. 20 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 29/01/2014 recante “*Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2013-2015, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63*” il Si.Di.Pe. è titolato a far parte alla delegazione sindacale di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio 2013-2015, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

In tale veste, lo scrivente Segretario Nazionale evidenzia in primo luogo che questo sindacato, ai sensi dell'art. 22 n. 1 Lettera b) della Legge n. 241/ 90 e s.m.i., è portatore di interesse diffuso, diretto, concreto ed attuale, a che l'esercizio della delega legislativa contenuta nell'articolo 11 della Legge 07.08.2015 n. 124 “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” sia effettuato nel pieno rispetto della volontà del legislatore.

A questo proposito, si osserva che all'articolo 3 n. 4 dello Schema di decreto legislativo predisposto dal Governo per dare attuazione all'articolo 11 della Legge citata, all'articolo 3 n. 124, recante la “*Nuova disciplina della dirigenza della Repubblica*”, si prevede che “*Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.*”, omettendo così di inserire nella deroga anche la carriera dirigenziale penitenziaria istituita dalla Legge n. 154/2005, carriera anch'essa espressamente esclusa dall'oggetto della delega dall'articolo 11 lettera b) n. 1 della Legge n. 124/2015, in quanto ricompresa tra il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale esclusione, peraltro, è prevista anche dall'articolo 1 dello stesso Schema di decreto legislativo in esame, che correttamente circoscrive l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto stesso alla “*dirigenza pubblica in regime di diritto privato*”, mentre, ai sensi dell'articolo 2, commi nn. 1 e 2, della Legge n. 154/2005: “*1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico. 2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito*

### Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter



@sidipetort

- e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

*il seguente: «1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e è disciplinato dal rispettivo ordinamento».*

Si osserva, inoltre, che la previsione contenuta nel secondo periodo dell'articolo 3 dello Schema di Decreto Legislativo in esame, secondo il quale *“Con il consenso delle relative amministrazioni, con il corso-concorso e con il concorso può tuttavia essere reclutato anche il personale della carriera prefettizia e diplomatica, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, delle autorità indipendenti, e, nell'ambito della loro autonomia, degli organi costituzionali, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno”*, appare decisamente in contrasto con le specifiche, tassative - ed a nostro parere non derogabili - disposizioni in materia di accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, contenute negli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 63/2006, recante, appunto l'Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 15.

Queste disposizioni di legge disciplinano rispettivamente l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria e la formazione iniziale dei dirigenti e rimandano, a loro volta, per la loro compiuta applicazione, ad apposite norme regolamentari, che, peraltro, non risultano ancora perfezionate.

Si reputa, pertanto, opportuno sottoporre le presenti osservazioni a tutte le Autorità in indirizzo, quale contributo di riflessione e di conoscenza, in vista dell'espressione dei pareri di competenza e della definitiva redazione del testo normativo in esame.

Certi della comprensione della ragioni, degli interessi e dei diritti della categoria rappresentata da questa organizzazione sindacale, che attende ormai da più dieci anni la compiuta applicazione della legge di riforma della carriera dirigenziale penitenziaria varata con la Legge n. 154/2005, degli aspetti ordinamentali - di natura giuridica ed anche economica - contenuti nel successivo Decreto Legislativo n. 63/2006, si resta in attesa delle valutazioni di codeste Autorità in merito a quanto rappresentato, significando che le sopra riportate osservazioni sono già state oggetto di memoria del Si.Di.Pe. anche alla Sezione Consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato.

*Cordialmente,*

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
**Dott. Francesco D'ANSELMO**

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
**Dott. Nicola PETRUZZELLI**

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583

## **Schema di decreto legislativo recante Disciplina della dirigenza della Repubblica**

### **Sommario:**

- Capo I – Disposizioni generali
- Capo II – Reclutamento e formazione
- Capo III – Incarichi dirigenziali e responsabilità
- Capo IV – Dirigenti privi di incarico e mobilità
- Capo V – Trattamento economico
- Capo VI – Disposizioni speciali
- Capo VII – Uffici dirigenziali
- Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali

08/25/16

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del (...) 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del (...) 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del (...);

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo



## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto disciplina il sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con riferimento al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti, alle modalità di accesso, alla formazione, al conferimento e alla durata degli incarichi, nonché il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti.
2. Il presente decreto non si applica ai dirigenti scolastici né ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, per i quali rimane ferma la vigente disciplina.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto applicabili nei confronti delle amministrazioni regionali, attengono alla materia dell'ordinamento civile, e costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
4. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto applicabili nei confronti delle amministrazioni locali, individuano funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

### Art.2

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) L'articolo 13 è sostituito dal seguente: “Art. 13. *(Rapporto di lavoro e qualifica dirigenziale)*. 1. La qualifica dirigenziale è unica. Ogni dirigente iscritto nei ruoli di cui all'articolo 13-bis, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. Gli articoli 16 e 17 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.  
2. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla loro complessità organizzativa e alla necessità di coordinare diversi uffici dirigenziali, possono articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali, assicurando comunque l'invarianza della spesa complessiva per il personale dirigente.  
3. Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l'amministrazione che lo assume, all'esito delle procedure di cui agli articoli 28, 28-bis e 28-ter, con contestuale iscrizione nei Ruoli di cui all'articolo 13-bis. Il successivo conferimento di incarico dirigenziale, da parte di altra amministrazione, comporta la cessione a quest'ultima del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l'iscrizione nel Ruolo. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dai Ruoli dirigenziali”.

- b) Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: “Art. 13-bis (*Sistema della dirigenza pubblica*). 1. Il sistema della dirigenza pubblica è costituito dal Ruolo dei dirigenti statali, dal Ruolo dei dirigenti regionali e dal Ruolo dei dirigenti locali (di seguito “Ruoli della dirigenza”). Ai Ruoli si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei.
2. Al ruolo dei dirigenti statali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, agenzie fiscali, altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali, enti pubblici di ricerca e università statali.
  3. Al Ruolo dei dirigenti regionali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: regioni, agenzie regionali, enti pubblici non economici regionali, amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Istituti autonomi case popolari, amministrazioni, le aziende ed gli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, ferma restando, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica.
  4. Al Ruolo dei dirigenti locali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, loro consorzi e associazioni, agenzie locali, enti pubblici non economici locali, ferma restando, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica.
  5. In ciascuno dei Ruoli della dirigenza possono essere costituite sezioni speciali per le categorie dirigenziali, professionali e tecniche, individuate dal Regolamento di cui all'articolo 28-sexies.
  6. Il Ruolo dei dirigenti regionali e il Ruolo dei dirigenti locali sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  7. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla gestione dei Ruoli della dirigenza. A questo scopo, il medesimo Dipartimento medesimo provvede alla tenuta e all'aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, che contiene l'indicazione degli uffici dirigenziali presso ciascuna delle amministrazioni statali, regionali e locali e dei relativi titolari nonché, per ciascun dirigente di ruolo, il *curriculum vitae*, la collocazione nella graduatoria di merito adottata ai sensi degli articoli 28-bis e 28-ter, il percorso professionale e gli esiti delle valutazioni. La banca dati viene alimentata con i dati inseriti dalle amministrazioni e dai singoli dirigenti. Le amministrazioni che non

inseriscono i dati necessari alla creazione e all'aggiornamento della banca dati non possono conferire incarichi dirigenziali”.

## CAPO II – RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

### Art.3

*(Modifiche agli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 28 è sostituito dal seguente: “Art. 28. (*Accesso alla dirigenza*) -1. Alla dirigenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 4, si accede per corso-concorso selettivo di formazione, di seguito “corso-concorso”, nonché per concorso. Il corso-concorso è bandito ogni anno per il numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni, e delle relative richieste. Al reclutamento mediante concorso si procede esclusivamente per i posti di qualifica dirigenziale autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, per i quali si pongano esigenze non coperte dalla programmazione triennale. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica effettua una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto della istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale di cui all'articolo 27. Nell'autorizzare le procedure concorsuali, il medesimo Dipartimento persegue l'obiettivo di ridurre progressivamente il numero degli uffici dirigenziali, rispetto al dato risultante dalla predetta ricognizione.

2. Le graduatorie finali del concorso di accesso al corso-concorso, nonché del concorso per l'accesso alla dirigenza, sono limitate ai vincitori e non comprendono idonei.

3. Il regolamento di cui all'articolo 28-sexies disciplina:

- a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 28-bis e 28-ter, dell'esame di cui all'articolo 28-ter, commi 4 e 5, e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali;
- b) i criteri di selezione dei partecipanti, ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale;
- c) i criteri per la valutazione dei titoli, nel concorso di cui all'articolo 28-ter, prevedendo altresì la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate dai candidati, e stabilendo, per ciascun profilo dirigenziale, il numero massimo di titoli che possono essere presentati dai candidati;
- d) la durata, non superiore a dodici mesi, e l'articolazione del corso-concorso, le modalità di verifica degli apprendimenti e di formazione della graduatoria finale;
- e) la durata, non superiore a sei mesi, e l'articolazione del ciclo formativo di cui all'articolo 28-ter;
- f) i contenuti principali del corso concorso e del ciclo formativo, tenendo orientativamente conto, in ragione delle specificità proprie delle singole procedure di reclutamento, delle seguenti aree: gestione del personale; gestione delle risorse economico-finanziarie, anche con riguardo all'ottenimento e all'utilizzo dei finanziamenti europei; contratti pubblici; deontologia

professionale e prevenzione della corruzione; digitalizzazione; trasparenza e semplificazione amministrativa;

g) i contenuti del ciclo formativo e del corso concorso per l'accesso alle sezioni speciali di cui all'articolo 13-*bis*, comma 5.

4. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con il consenso delle relative amministrazioni, con il corso-concorso e con il concorso può tuttavia essere reclutato **anche** il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, delle autorità indipendenti, e, nell'ambito della propria autonomia, degli organi costituzionali, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.
5. Alla dirigenza regionale e alla dirigenza locale si accede per corso-concorso o per concorso, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le intese di cui all'articolo 13-*bis*, comma 6, disciplinano la programmazione del reclutamento e i contenuti specifici delle materie oggetto del corso-concorso e del concorso per i dirigenti regionali e locali.”.

b) L'articolo 28-*bis* è sostituito dal seguente: “Art. 28-*bis* (*Corso-concorso per l'accesso alla dirigenza*) - 1. Al corso-concorso per l'accesso alla dirigenza si accede mediante concorso per esami.

2. Possono partecipare al corso-concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea in possesso di laurea specialistica o magistrale, oppure **dopo il del** diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento di cui all'articolo 28-*sexies* individua la soglia di partecipanti al di sopra della quale possono essere previsti criteri di preselezione, ivi inclusi precedenti esperienze professionali o titoli *post*-laurea. Possono, altresì, partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28-*ter*, comma 2, lettera a), ai quali può essere riservata una quota di posti non superiore al **.....** per cento dei posti messi a concorso.

3. Al corso-concorso è ammesso un numero di candidati superiore del venti per cento al numero di posti banditi. Una quota di posti può essere riservata, in relazione al fabbisogno delle amministrazioni, a professionalità tecniche delle sezioni speciali di cui all'articolo 13-*bis*, comma 5.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e successive modificazioni.

5. Il concorso è bandito per posizioni di funzionari-dirigenti in prova, ai sensi dei commi 6 e seguenti.

6. I vincitori del corso-concorso sono immessi in servizio come funzionari-dirigenti in prova per un periodo di tre anni, ferma restando l'iscrizione nel Ruolo soltanto dopo il conseguimento, al termine del triennio, della valutazione positiva di cui al comma 9. Il

suddetto periodo può comunque essere ridotto fino a un anno, in relazione all'esperienza lavorativa già maturata nel settore pubblico o a esperienze all'estero, fatto comunque salvo l'assolvimento degli obblighi formativi obbligatori del triennio.

7. I partecipanti al corso-concorso che, pur ottenendo una valutazione finale di sufficienza, non risultino vincitori, sono assunti a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non dirigenziali, salvo che già non rivestano tale qualifica o comunque optino per il mantenimento dell'inquadramento in essere. In questo caso, sono assegnati d'ufficio, dal Dipartimento della funzione pubblica, alle amministrazioni, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

8. Le amministrazioni statali presso le quali, nei tre anni successivi al bando di cui al comma 5, si verifica la disponibilità di un incarico dirigenziale possono chiedere, alla Commissione per la dirigenza statale di cui all'articolo 19, l'assegnazione di vincitori del corso-concorso. I vincitori scelgono le amministrazioni di destinazione secondo l'ordine di graduatoria.

9. A conclusione del periodo di cui al comma 6, l'amministrazione presso la quale i vincitori hanno prestato servizio trasmette alla Commissione per la dirigenza statale una relazione contenente una valutazione di merito sul servizio prestato dal singolo vincitore. In caso di valutazione positiva, l'amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio assume il dipendente come dirigente a tempo indeterminato, e gli conferisce un incarico dirigenziale senza l'espletamento della procedura comparativa di cui all'articolo 19-*ter*. Il dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale. In caso di valutazione negativa, l'interessato rimane in servizio per un ulteriore anno, al termine del quale l'amministrazione trasmette una nuova valutazione alla suddetta Commissione. In caso di ulteriore valutazione negativa, l'interessato non consegue l'assunzione in servizio.

10. Le intese di cui all'articolo 13-*bis*, comma 6, individuano gli specifici contenuti formativi del corso-concorso per i dirigenti delle amministrazioni regionali e locali, e possono prevedere che una parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. Le funzioni di cui ai commi 8 e 9 sono rispettivamente svolte dalla Commissione per la dirigenza regionale e dalla Commissione per la dirigenza locale.”.

c) Dopo l'articolo 28-*bis* sono inseriti i seguenti: “Art. 28-*ter* (*Concorso per l'accesso alla dirigenza*) -1. Il concorso per l'accesso alla dirigenza è bandito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in relazione alle professionalità tecniche corrispondenti alle sezioni speciali del relativo Ruolo. Il concorso, per titoli ed esami, è bandito per assunzioni a tempo determinato, della durata massima di quattro anni, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ai sensi del presente articolo.

2. Possono partecipare al concorso i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea

conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che rientrino in una delle seguenti categorie:

- a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che hanno svolto, in un livello di inquadramento giuridico per l'accesso al quale è richiesto il possesso della laurea, almeno cinque anni di servizio o, se in possesso di dottorato di ricerca o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale, almeno tre anni di servizio; per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
  - b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche diverse dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e che vi hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
  - c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali, o incarichi ad essi equiparati, in amministrazioni pubbliche, per un periodo non inferiore a cinque anni;
  - d) coloro che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. I vincitori sono assunti dalle singole amministrazioni e sono tenuti a effettuare, durante il primo periodo di servizio, un ciclo di formazione, le cui modalità sono definite nel Regolamento di cui all'articolo 28-*sexies*. Il Regolamento stabilisce anche l'utilizzo, ai fini di cui al comma 4, della graduatoria consolidata all'esito del medesimo ciclo formativo. Per coloro che appartengono alla categoria di cui al comma 2, lettera a), resta ferma la posizione di aspettativa fino all'eventuale assunzione, a tempo indeterminato, nella qualifica dirigenziale.
4. Dopo i primi tre anni di servizio come dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, i vincitori sono soggetti a un esame di conferma, volto a verificare la concreta attitudine e capacità manageriale, da parte di una commissione nominata dalla Commissione per la dirigenza statale. La commissione tiene conto della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti. Il suddetto periodo di tre anni può essere ridotto fino a un anno, in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero, secondo le previsioni del Regolamento di cui all'articolo 28-*sexies*. In caso di superamento dell'esame, sono assunti dall'amministrazione presso cui hanno svolto il primo incarico, o da altra amministrazione statale che conferisce loro l'incarico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e sono iscritti nel Ruolo.
5. In caso di mancato superamento dell'esame di conferma, i dirigenti mantengono l'incarico in corso e sono ammessi a sostenere l'esame l'anno successivo. In caso di ulteriore mancato superamento, il rapporto di lavoro dirigenziale è risolto e la Commissione per la dirigenza statale dispone la cancellazione dal Ruolo. Gli interessati, se dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato, sono nuovamente inquadrati come funzionari dall'amministrazione di provenienza, con contestuale cessazione della posizione di aspettativa.

6. Il dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale.
7. In caso di mancato superamento dell'esame di conferma, i dirigenti mantengono l'incarico in corso, e sono nuovamente ammessi a sostenere l'esame nel successivo anno solare. In caso di ulteriore mancato superamento, il rapporto di lavoro dirigenziale è risolto. Gli interessati, se già dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato, sono reinquadrati come funzionari dall'amministrazione di provenienza, con contestuale cessazione della posizione di aspettativa.
8. Il concorso per l'accesso alla dirigenza regionale e locale è bandito secondo le modalità di cui al presente articolo. Le intese di cui all'articolo 13-bis, comma 6, individuano gli specifici contenuti formativi del ciclo formativo per i dirigenti delle amministrazioni regionali e locali, e possono prevedere che una parte del ciclo formativo si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. Le funzioni di cui ai commi 4 e 5 sono rispettivamente svolte dalla Commissione per la dirigenza regionale, e dalla Commissione per la dirigenza locale.

Art. 28-*quater* (*Formazione dei dirigenti*) -1. Ciascun dirigente frequenta corsi di formazione organizzati o approvati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per un numero di ore non inferiore a sessanta in ogni triennio, nel rispetto delle disposizioni di legge e contratto collettivo in materia.

2. Ciascun dirigente svolge gratuitamente, ove richiesto, attività didattica per conto della Scuola nazionale dell'amministrazione, senza pregiudizio per la propria attività lavorativa.
3. Le intese di cui all'articolo 13-bis, comma 6, definiscono gli obblighi di formazione e di insegnamento dei dirigenti del Ruolo della dirigenza regionale e del Ruolo della dirigenza locale, prevedendo lo svolgimento di attività gratuita di insegnamento dei dirigenti iscritti a ciascuno dei Ruoli della dirigenza, anche in favore dei dirigenti iscritti agli altri due ruoli.
4. Al fine di assicurare omogeneità ai livelli di competenza manageriale, la Scuola nazionale dell'amministrazione assicura l'aggiornamento nelle materie già oggetto della formazione iniziale dei dirigenti, e individua quelle di maggior interesse per il miglioramento delle competenze organizzative e informatiche, anche tenendo conto delle richieste delle amministrazioni interessate.

Art. 28-*quinqies* (*Scuola nazionale dell'amministrazione*) -1. La Scuola nazionale dell'Amministrazione (di seguito "Scuola") è trasformata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La Scuola svolge funzioni di reclutamento e formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche avvalendosi di istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze, formulata previa interlocuzione con istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo statuto della Scuola, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 1999. Lo Statuto stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento della Scuola, e disciplina le modalità di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della stessa.

4. Con una convenzione triennale da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Direttore della Scuola, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti: gli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare alla Scuola; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione.
5. Sono organi della Scuola:
  - a) il Direttore;
  - b) il Comitato direttivo;
  - c) il Collegio dei revisori.
6. Il Direttore è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato direttivo e il Comitato Scientifico di cui al comma 11. Il Comitato direttivo approva i programmi di attività della Scuola, formula indirizzi relativi ai contenuti dei corsi di formazione, stabilisce i criteri per la selezione dei docenti, approva i bilanci e le relative variazioni, adotta gli altri provvedimenti previsti dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola.
7. Il Comitato direttivo è composto dal Direttore, che lo presiede, nonché da quattro componenti. Il Direttore e i componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a seguito di procedura di selezione pubblica internazionale. Alla selezione possono partecipare professori universitari e altri soggetti dotati di particolare e comprovata conoscenza delle pubbliche amministrazioni. Direttore e componenti devono essere di notoria indipendenza, e avere una rilevante e documentata esperienza nelle materie di cui al comma 2. Una Commissione di selezione, composta da esperti di pubblica amministrazione di chiara fama e di notoria indipendenza, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, elabora una rosa di ..... candidati, tra i quali il Consiglio dei ministri sceglie due componenti e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il Direttore. Gli altri due componenti sono scelti, nell'ambito della stessa rosa, rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
8. Il Direttore e i componenti durano in carica ..... anni rinnovabili per una sola volta. Se dipendenti pubblici, per l'intera durata dell'incarico sono collocati in aspettativa o

in posizione di fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

9. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti. I componenti del collegio sono scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Gli iscritti al Registro dei revisori legali devono essere almeno due. I componenti durano in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta.
10. Il compenso dei titolari o componenti degli organi di governo è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
11. Lo statuto prevede la costituzione di un Comitato scientifico, composto da non oltre dieci professori universitari o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nonché da rappresentanti di istituzioni di riconosciuta eccellenza nella selezione e formazione del personale, che formula al Direttore il parere sui programmi di attività, e svolge attività consultiva e istruttoria su richiesta del Direttore.
12. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Scuola può avvalersi di esperti a tempo pieno, selezionati con procedure di valutazione comparativa, e di docenti incaricati di specifiche attività didattiche, individuati anche in base a convenzioni con istituzioni di formazione selezionate con procedura di evidenza pubblica. Essa può avvalersi delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole previste dallo statuto. Allo scopo di assicurare l'omogeneità di formazione per i dirigenti iscritti ai diversi Ruoli della dirigenza, la Scuola può stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali e con le loro associazioni.
13. La Scuola è soggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20, e successive modificazioni.
14. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
15. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alla Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA, gli uffici della stessa, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione della Scuola, e comunque non oltre tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
16. Il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA è trasferito nei ruoli della Scuola, fermo restando il diritto di opzione per gli Uffici di provenienza della Presidenza medesima. Il personale in

servizio presso la Scuola, in posizione di comando alla predetta data, può optare per il transito nei ruoli della Scuola stessa. L'inquadramento è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenza della Scuola, dell'anzianità di servizio maturata presso la Scuola e dei titoli di studio. Il personale comandato, e non transitato alla Scuola, rientra alle amministrazioni di appartenenza.

17. Fino all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 28-*sexies* continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

Art. 28-*sexies* (*Regolamento di attuazione*) -1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni di attuazione del presente Capo.”.

### CAPO III – INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILITÀ

#### Art.4

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dai seguenti: “Art. 19 (*Commissioni per la dirigenza pubblica*) -1. È istituita la Commissione per la dirigenza statale. La Commissione opera, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che fornisce supporto logistico e amministrativo.

2. La Commissione è organo collegiale composto da un presidente e **otto** componenti. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbia ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, con particolare qualificazione professionale ed esperienza. I componenti sono scelti tra professori universitari, esperti in materia di organizzazione pubblica, gestione delle risorse umane e finanziarie, organizzazione e *management*, dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore a **.....** anni che abbiano svolto incarichi di dirigente generale per almeno **.....** anni,

3. Il Presidente e i componenti sono nominati da **.....**.

4. Il presidente e i componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti, e non devono avere interessi in conflitto con le funzioni della commissione. Il presidente e i componenti durano in carica sei anni e non possono essere confermati nella carica. Se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono collocati in aspettativa o fuori ruolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il compenso del Presidente e dei componenti della Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, **convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**, e dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, **convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89**.

5. La Commissione:

a) nomina le commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 28-ter, comma 5;

b) definisce i criteri generali, ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi dirigenziali, e ne verifica il rispetto;

c) accerta l'effettiva adozione e il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione, al fine del conferimento e della revoca degli incarichi;

d) procede alla preselezione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali, secondo le previsioni dell'articolo 19-ter;

e) effettua la valutazione di congruità successiva delle scelte effettuate dalle amministrazioni per gli altri incarichi;

f) esprime parere sui provvedimenti di cui all'articolo 21;

g) esprime parere obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

6. In sede di prima applicazione, due dei componenti della Commissione, individuati con sorteggio, durano in carica ..... anni, altri due durano in carica ..... anni.

7. Con la relativa intesa di cui all'articolo 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza regionale, che ha composizione analoga a quella di cui al comma 1 e svolge le funzioni di cui al comma 5, per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti regionali. Il Presidente della Commissione per la dirigenza statale è altresì Presidente della Commissione di cui al presente comma. Gli altri otto componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.

8. Con la relativa intesa di cui all'articolo 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza locale, che ha composizione analoga a quella di cui al comma 1 e svolge le funzioni di cui al comma 5 per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti locali. Il Presidente della Commissione per la dirigenza statale è altresì Presidente della Commissione di cui al presente comma. Gli altri otto componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.

Art. 19-bis (Incarichi dirigenziali) -1. Le amministrazioni conferiscono gli incarichi dirigenziali corrispondenti agli uffici dirigenziali, nonché gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività straordinarie o di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

2. Le amministrazioni individuano gli uffici e le funzioni dirigenziali di cui al comma 1, definendo i requisiti necessari per ricoprire i relativi incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali, e applicando il principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione.
3. Ciascun incarico dirigenziale può essere conferito, secondo le procedure di cui all'articolo 19-ter, a dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza.
4. Incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi o le procedure di cui al citato all'articolo 19-ter possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai suddetti Ruoli, mediante procedure selettive e comparative ed entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli uffici dirigenziali generali, e dell'otto per cento del numero degli uffici dirigenziali non generali. Il quoziente derivante dall'applicazione delle suddette percentuali è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma possono essere conferiti a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea non appartenenti ai Ruoli della dirigenza, purché essi siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. I suddetti Tali soggetti devono inoltre avere particolare e comprovata qualificazione professionale, per avere svolto attività in organismi ed enti

pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Gli incarichi di dirigente generale conferiti ai sensi del presente comma non possono avere durata superiore al mandato dell'organo di governo dell'amministrazione che li ha conferiti e decadono di diritto, ove non confermati, decorsi novanta giorni dall'insediamento del nuovo organo di governo.

5. Per i soli incarichi da conferire ai dirigenti appartenenti alle sezioni speciali di cui all'articolo 13-bis, comma 5, in caso di urgenza e di indisponibilità nelle suddette sezioni di dirigenti aventi i requisiti richiesti, le amministrazioni possono, con provvedimento motivato, conferire incarichi di durata non superiore a un anno ai soggetti di cui al comma 4, in deroga alle percentuali di cui al comma 3.
6. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. Nel caso di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 19-quater, comma 1, il contratto indica il programma assegnato allo stesso e i tempi di realizzazione, nonché gli eventuali premi, nei limiti consentiti dai contratti collettivi di lavoro.
7. Il conferimento dell'incarico a dirigente di ruolo in servizio presso altra amministrazione, comporta altresì la cessione del contratto costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'amministrazione che lo conferisce, ferma restando l'appartenenza al Ruolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni locali. Rimangono ferme le percentuali previste dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Per le amministrazioni regionali, le leggi regionali disciplinano gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo.
10. Per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le percentuali di cui al comma 3 sono elevate rispettivamente al venti per cento degli incarichi dirigenziali generali effettivamente conferiti, e al trenta per cento degli incarichi dirigenziali non generali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 3 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

- Art. 19-ter (*Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali*) -1. Salvo quanto previsto dall'articolo 28-bis, comma 9, gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico. Per le amministrazioni statali, sono esclusi gli incarichi di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quelli di livello equivalente, e quelli conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai fini del conferimento di ciascun incarico, l'amministrazione interessata procede alla definizione dei criteri di scelta, nell'ambito dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui all'articolo 19, e nel rispetto dei requisiti definiti ai sensi dell'articolo 19-bis.
  3. I criteri definiti dalle Commissioni contemplano, in relazione alla natura, ai compiti e alla complessità della struttura interessata, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, nonché dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute, delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico, del principio delle pari opportunità e dell'equilibrio di genere, nonché della priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Gli avvisi possono indicare un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente incarico.
  4. Gli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono comunicati dall'amministrazione interessata al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità definite dallo stesso Dipartimento, e vengono pubblicati nello stesso sito istituzionale presso il quale è consultabile la banca dati di cui all'articolo 13-bis, comma 7. Il termine per la presentazione delle candidature decorre dalla data della suddetta pubblicazione, e non può essere inferiore a dieci giorni.
  5. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali, la relativa Commissione di cui all'articolo 19 seleziona, in base ai requisiti e ai criteri di cui ai commi 2 e 3, i candidati più idonei, in un numero determinato dall'amministrazione nell'avviso, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla medesima Commissione. Nell'ambito dei candidati selezionati dalla Commissione viene operata la scelta, dal soggetto competente ai sensi dell'articolo 19 *quater*. A questo scopo, successivamente alla scadenza del termine stabilito dall'avviso, l'amministrazione invia l'elenco dei candidati e la documentazione necessaria alla suddetta Commissione, che trasmette l'elenco dei candidati selezionati all'amministrazione nei successivi trenta giorni.
  6. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali, la scelta operata ai sensi dell'articolo 19-*quater* è comunicata dall'amministrazione alla Commissione per la dirigenza statale e l'incarico è conferito decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione, salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri di cui ai commi 2 e 3. In tal caso, l'incarico non può essere conferito, e si procede alla scelta di un diverso candidato.

7. L'esito delle procedure di conferimento di incarico dirigenziale è reso pubblico con le modalità definite dal Dipartimento della funzione pubblica.
8. Per il conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, e dalle relative norme di attuazione.

*Art. 19-quater (Competenza per il conferimento degli incarichi dirigenziali) -1.* Nelle amministrazioni statali gli incarichi di segretario generale di ministero, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, e quelli di livello equivalente, sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

2. Nelle amministrazioni statali, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.
3. Nelle amministrazioni statali, gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale.
4. Degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
5. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 1, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo, e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico.

*Art. 19-quinquies (Durata degli incarichi dirigenziali) -1.* Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per una durata di quattro anni. Alla predetta procedura può partecipare il dirigente già titolare dell'incarico, fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi, per gli uffici individuati a rischio di corruzione, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Nel caso in cui il dirigente abbia avuto valutazioni positive nel corso dell'incarico, l'amministrazione ha facoltà, una sola volta e con decisione motivata, di rinnovare l'incarico per ulteriori due anni.
3. La durata dell'incarico può essere inferiore a quattro anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.
4. L'amministrazione può altresì prorogare l'incarico per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non superiore a novanta giorni.
5. Salva l'ipotesi di licenziamento disciplinare, gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
6. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19-quater, comma 1, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
7. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del contratto.



8. Gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali, conferiti a séguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.”.

#### Art.5

*(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001)*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001:
- a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi: la valutazione negativa della struttura di appartenenza, riscontrabile anche da rilevazioni esterne; la reiterata omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della *performance* organizzativa della struttura, e in particolare il mancato rispetto della percentuale del personale prevista dalla legge, o della diversa percentuale oggetto di negoziazione, cui attribuire indennità premiali, secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro; il riscontrato mancato controllo sulle presenze e sul contributo qualitativo dell'attività lavorativa di ciascun dipendente; la mancata rimozione di fattori causali di illecito; il mancato rispetto delle norme sulla trasparenza, che abbiano determinato un giudizio negativo dell'utenza sull'operato della pubblica amministrazione, e sull'accessibilità ai relativi servizi; il mancato rispetto dei tempi nella programmazione e nella verifica dei risultati imputabile alla dirigenza”;
  - b) al comma 1-bis, le parole: “sentito il Comitato dei garanti” sono sostituite dalle parole: “sentita la relativa Commissione di cui all'articolo 19”;
  - c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-ter. Per i dirigenti generali e i dirigenti di cui all'articolo 19-ter, comma 1, costituisce mancato raggiungimento degli obiettivi la mancata realizzazione del programma sottoscritto unitamente al contratto di lavoro. La procedura di contestazione finalizzata ad accertare la responsabilità dirigenziale deve essere recepita in apposito atto dell'amministrazione di appartenenza, che deve prevedere le modalità di rinegoziazione degli obiettivi e programmi con tempistica tale da garantire l'organo di vertice sulla rimodulazione dell'obiettivo, così da consentirne il raggiungimento ancorché con modalità e tempi diversi, ovvero l'individuazione di soluzioni alternative. Per i dirigenti generali, il mancato raggiungimento degli obiettivi risponde all'atto di programmazione accessorio al conferimento dell'incarico, e sottoscritto unitamente allo stesso.”.

#### Art.6

*(Disciplina transitoria del conferimento di incarichi dirigenziali)*

1. Sono iscritti di diritto ai Ruoli della dirigenza i dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso le relative amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli incarichi dirigenziali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico.

2. Nelle amministrazioni statali, fino ad esaurimento, hanno diritto di preferenza per gli incarichi dirigenziali generali i dirigenti di prima fascia in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

3. Fino all'effettiva costituzione delle Commissioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## CAPO IV – MOBILITÀ E DIRIGENTI PRIVI DI INCARICO

### Art.7

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Al decreto legislativo n. 165 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: “Art. 23-bis. (Mobilità tra pubblico e privato).
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo, nei casi consentiti dalla legge. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
  2. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
  3. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i dieci anni, e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
  4. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici non può comunque essere disposta se:
    - a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche

indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

- b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione, o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4.
  6. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private, i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
  7. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 6 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
  8. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.
- b) Dopo l'articolo 23-bis è inserito il seguente: “Art. 23-ter (*Dirigenti privi di incarico*) -
1. Alla scadenza di ogni incarico, il dirigente resta iscritto nel relativo Ruolo ed è collocato in disponibilità fino al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale. I dirigenti privi di incarico hanno l'obbligo di partecipare nel corso di ciascun anno ad almeno cinque procedure comparative di avviso pubblico di cui all'articolo 19-ter, per le quali abbiano i requisiti.
  2. In caso di mancata attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, per indisponibilità numerica dei posti di qualifica dirigenziale conseguente all'applicazione delle procedure di cui all'articolo 33, si applica l'articolo 34. In caso di mancata attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, per esito non positivo della procedura selettiva per la quale si è avanzata candidatura, decorso un anno dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, le amministrazioni statali possono conferire direttamente, ai dirigenti iscritti al Ruolo della dirigenza statale privi di incarico, incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, laddove ricorrano le condizioni stabilite in via generale dalla relativa Commissione per la dirigenza statale di cui all'articolo 19. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse, o presso enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive. In ogni caso, il dirigente privo

di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio e rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale.

3. I dirigenti privi di incarico possono in qualsiasi momento formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. In questo caso, sono assegnati alle amministrazioni secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. Ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale. Per ciascuno dei tre anni successivi, le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione eventualmente riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale sono progressivamente ridotti di un terzo del loro ammontare.
5. I dirigenti in disponibilità, a seguito di revoca di incarico ai sensi dell'articolo 21, decadono dal relativo Ruolo della dirigenza in seguito al decorso di un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni, ovvero in società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni regionali e locali.

## CAPO V – TRATTAMENTO ECONOMICO

### Art.8

*(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001)*

1. L'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 24 (*Trattamento economico dei dirigenti*) -1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e si compone del trattamento economico fondamentale e del trattamento economico correlato all'incarico. Nella determinazione del trattamento economico, i contratti collettivi tengono conto del tetto di spesa di cui all'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che deve essere comprensivo di qualsiasi forma di premialità aggiuntiva, anche riconducibile a disposizioni di legge speciale.
2. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità, e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività. Per i dirigenti generali, la percentuale di retribuzione complessiva commisurata al risultato deve costituire almeno il 40 per cento.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio, o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione, e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico di risultato della dirigenza.
  4. I compensi spettanti ai dirigenti, in base a norme speciali, sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti, ivi compresi anche quelli previsti ai sensi dell'art. 61, comma 9 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5. Le risorse che i contratti collettivi di lavoro destinano alla corresponsione del trattamento correlato all'incarico, non possono essere complessivamente inferiori al 50% delle corrispondenti risorse destinate a remunerare il trattamento fondamentale dei dirigenti.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 11, i contratti collettivi operano la graduale convergenza del trattamento fondamentale di tutti i dirigenti iscritti ai Ruoli della dirigenza, utilizzando le conseguenti economie per incrementare il trattamento economico correlato all'incarico.
  7. La retribuzione di posizione è interamente correlata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. Eventuali parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale.

8. Per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali, la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le amministrazioni dello Stato, e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed è ispirata a criteri di omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo unico.

9. Per gli altri incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione è definita, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base dei criteri di cui al comma 7.

10. La retribuzione di risultato è correlata ai risultati conseguiti dal dirigente, in relazione agli obiettivi assegnati al dirigente stesso e, ove possibile, fissati per l'intera amministrazione.

11. I contratti collettivi destinano una percentuale non inferiore al ..... delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico, rispettivamente, del personale non dirigenziale, e di quello dirigenziale, a premi che ciascun dirigente può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura, e che ciascun dirigente di ufficio dirigenziale generale può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dirigenti della propria struttura, in relazione ai rendimenti. L'identità dei destinatari dei suddetti premi è pubblicata nel sito istituzionale dell'amministrazione.

12. Per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19-*quinquies*, comma 2, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a quattro anni.

13. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.”.

2. I contratti collettivi assicurano, ai dirigenti di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il godimento del trattamento economico fondamentale maturato alla suddetta data.

## CAPO VI – DISPOSIZIONI SPECIALI

### Art.9

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti: “Art. 27-bis. (Disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali) -1. Gli enti locali nominano, con le modalità di cui all'articolo 19-ter, comma 6, tra i dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza, un dirigente apicale a cui affidano compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa. Il dirigente apicale svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente. L'incarico di dirigente apicale cessa se non rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi della nuova Giunta.

2. Le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono nominare, in alternativa al dirigente apicale di cui al comma 1, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In tale ipotesi, tali enti affidano al Direttore generale anche la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa, e della funzione rogante, a un dirigente appartenente a uno dei Ruoli della dirigenza, in possesso dei requisiti prescritti.
3. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, e il comune di Campione d'Italia, hanno l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale di cui al comma 1 in forma associata. A questo scopo, salvo il caso di unioni di comuni, concludono una convenzione che stabilisce le modalità di espletamento del servizio, individua le competenze per la nomina e la revoca del dirigente apicale, e determina la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del dirigente apicale, la durata e la possibilità di recesso da parte dei singoli comuni, e i reciproci obblighi e garanzie.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale apicale di cui al comma 1 cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi.
5. Per la Regione Trentino-Alto Adige si applica quanto previsto per i segretari comunali dal Titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali in materia, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione.”

Art. 27-ter (Dirigenti delle autorità indipendenti) -1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti. Al Ruolo sono iscritti i dirigenti assunti a tempo indeterminato delle autorità indipendenti. Ai fini del presente decreto, per autorità indipendenti si intendono: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.



2. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla gestione tecnica della banca dati del Ruolo di cui al comma 1, che contiene le informazioni di cui all'articolo 13-bis, comma 7. Le autorità indipendenti, con convenzione tra esse, possono individuare un diverso ufficio per la suddetta gestione tecnica.
3. Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con l'autorità che gli ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale, ferma restando l'iscrizione al Ruolo di cui al comma 1. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal suddetto Ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra autorità.
4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti del Ruolo di cui al comma 1 si svolgono, in relazione alla programmazione delle assunzioni, con cadenza annuale e sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144.
5. Ciascuna autorità indipendente disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 19-bis, 19-ter e 19-quinquies, e garantendo comunque la possibilità a tutti gli iscritti al Ruolo di cui al comma 1 di partecipare alle relative procedure. È fatta salva l'autonomia di ciascuna autorità nella fissazione dei requisiti richiesti per ciascun incarico dirigenziale. Le autorità disciplinano con intesa i diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 23-ter.
6. In sede di prima applicazione, sono iscritti ai Ruoli della dirigenza i dirigenti assunti a tempo indeterminato presso le autorità indipendenti.

#### Art.10

##### *(Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali)*

1. Nel Ruolo dei dirigenti locali confluiscono i segretari comunali e provinciali già iscritti nell'albo nazionale, di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e collocati nelle fasce professionali A e B previste dalle disposizioni contrattuali vigenti all'entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1 vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche.
3. A decorrere dall'effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali, la figura del segretario comunale e provinciale è abolita, e il relativo albo nazionale è soppresso. Tuttavia, Lo stato giuridico e il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 1, privi di incarico, rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e il Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla corresponsione dello stesso.
4. I soggetti di cui al comma 1, privi di incarico alla data di entrata in vigore del presente decreto, e confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali ai sensi del comma 3, decorso il termine di quattro anni dalla data di inquadramento nel ruolo senza che abbiano

- ottenuto un incarico dirigenziale, cessano dal Ruolo della dirigenza, e il loro rapporto di lavoro si risolve. Si applica quanto previsto dall'articolo 23-ter.
5. I segretari comunali e provinciali già iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e collocati nella fascia professionale C prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, nonché i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, fatto salvo il caso in cui sia loro conferito l'incarico di direzione apicale ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono immessi in servizio come funzionari per due anni effettivi. A tal fine, gli enti locali presso i quali nei successivi due anni sarà disponibile un ufficio dirigenziale, possono chiedere alla Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'assegnazione dei predetti soggetti, presentando un progetto professionale e formativo di inserimento. La Commissione seleziona un numero di progetti corrispondente al numero dei predetti soggetti, i quali, con priorità per coloro che hanno maggiore anzianità nella fascia, scelgono l'amministrazione di destinazione e sono assegnati anche in soprannumero, e comunque nell'ambito delle risorse disponibili. Ove il numero dei progetti presentati sia inferiore a quello dei predetti soggetti, quelli ulteriori sono assegnati alle amministrazioni statali, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. A conclusione del periodo biennio di cui al primo periodo, l'amministrazione presso la quale i soggetti hanno prestato servizio trasmette alla Commissione di cui all'articolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una relazione sul servizio prestato, che contiene una valutazione di merito. In caso di valutazione positiva, l'amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio immette in ruolo il dipendente come dirigente, che viene conseguentemente iscritto nel Ruolo della dirigenza locale, e può conferirgli un incarico dirigenziale senza l'espletamento della procedura comparativa di cui all'articolo 19-ter. In caso di valutazione negativa, l'interessato rimane in servizio per un ulteriore anno, al termine del quale l'amministrazione trasmette una nuova valutazione alla suddetta Commissione. In caso di ulteriore valutazione negativa, l'interessato non è ammesso a nuova valutazione, e rimane in servizio come funzionario.
6. In sede di prima applicazione, e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 conferiscono l'incarico di direzione apicale di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soggetti di cui al commi 1 e 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Se l'incarico è conferito a uno dei soggetti di cui al comma 5, quest'ultimo è iscritto nel ruolo dei dirigenti degli enti locali dopo che ha ricoperto tale incarico per una durata complessiva non inferiore a diciotto mesi.

## CAPO VII – UFFICI DIRIGENZIALI

### Art.11

(Modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Al decreto legislativo n. 165 del 2001 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) All'articolo 15:
    - i) Il primo periodo del comma 1 è soppresso;
    - ii) Al comma 3, le parole “non affidata alla direzione del dirigente generale”, sono soppresse;
    - iii) Al comma 4, le parole “Per le regioni, il” sono sostituite dalla seguente: “Il”;
  - b) all'articolo 16:
    - i) al comma 1:
      - a) alla lettera *a*), dopo le parole “al Ministro” sono inserite le seguenti: “o all'organo di vertice politico”;
      - b) alla lettera *b*), dopo le parole “dal Ministro” sono inserite le seguenti: “o dall'organo di vertice politico, rispondono della relativa attuazione direttamente nei confronti dello stesso”;
      - c) alla lettera *d*) sono aggiunte in fine le seguenti parole “, e sono titolari, in relazione a tale attività gestionale, in via esclusiva della responsabilità amministrativo- contabile”;
      - d) dopo la lettera *l-quater*) sono aggiunte la seguenti: “*l-quinqies*) provvedono al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attività della struttura, segnalando tempestivamente l'avvenuto scostamento o, ove possibile, il pericolo di scostamento dagli obiettivi di cui al programma di mandato negoziato con l'organo di vertice politico al momento del conferimento dell'incarico, onde consentirne la ricalibrazione in tempo utile, senza danno per l'attività amministrativa, evitando di incorrere nelle inadempienze di cui all'art 21;
      - l-sexies*) effettuano la valutazione dei dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati alla propria struttura, nel rispetto del principio del merito, avuto comunque riguardo alla capacità di gestione delle risorse umane assegnate alla struttura, evidenziata dal livello di raggiungimento degli obiettivi, alla dimostrata capacità valutativa e di controllo sulle presenze e sull'apporto motivazionale di ciascun dipendente, alla tempestiva individuazione di fattori di rischio, anche di illeciti, o comunque di condotte lesive per l'efficienza e l'immagine della pubblica amministrazione, con conseguente rimozione degli stessi, alle garanzie di trasparenza, ed alla individuazione di metodologie

migliorative e coinvolgenti l'utenza nella valutazione dell'operato della propria struttura.”;

- ii) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-*bis*. Nell'attività di cui alla lettera 1-*quinquies*), del comma 1, i dirigenti di uffici dirigenziali generali si avvalgono delle apposite strutture competenti in materia di valutazioni, per l'individuazione di obiettivi personalizzati nell'ambito degli obiettivi della struttura di appartenenza;

1-*ter*. Per le finalità di cui alla lettera b), del comma 1, i piani, programmi e direttive generali sono oggetto di negoziazione al momento del conferimento dell'incarico, e possono essere rivisti periodicamente e con scadenze almeno semestrali, anche in ragione di sopravvenute difficoltà di budget, ovvero non ascrivibili al dirigente generale, e non preventivabili al momento del conferimento. La negoziazione costituisce atto accessorio al conferimento dell'incarico, e ha valenza pluriennale in relazione alla durata dello stesso. Il dirigente generale, al fine di sottoscrivere la stessa, acquisisce preventive informazioni sulle disponibilità strutturali e finanziarie utilizzabili per l'espletamento dell'incarico, e contribuisce alla elaborazione di un cronoprogramma e degli indicatori valutabili per la realizzazione del mandato conferitogli. In caso di mutamento dell'amministrazione di riferimento, prima della scadenza dell'incarico dirigenziale, si procede a nuova negoziazione degli obiettivi per il tempo residuo di espletamento dello stesso, entro tre mesi dall'insediamento della nuova amministrazione.

1-*quater*. Negli enti locali, è denominato dirigente apicale il dirigente al quale sono attribuiti compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa ed esercizio della funzione rogante, già esercitata dai segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale. Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, nei quali non sia prevista la posizione dirigenziale, la funzione di direzione apicale può essere svolta in forma associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Per la programmazione degli obiettivi, al dirigente apicale si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*ter*.”.

- c) all'articolo 17, comma 1:

i) dopo la lettera d-*bis*) è inserita la seguente: “d-*ter*) coadiuvano il dirigente generale nel monitoraggio delle presenze del personale, e nella individuazione di fattori di criticità nella realizzazione del programma negoziato dal dirigente generale con il vertice politico, segnalando tempestivamente problematiche e proponendo soluzioni correttive;

- ii) dopo la lettera e-*bis*) è aggiunta la seguente: “e-*ter*) sono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività

gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico.”.

## CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art.12

*(Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo n. 165 del 2001)*

1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 17, della legge 7 agosto 2015, n. 124 sono individuate le forme di controllo sulle modalità con cui è esercitato dai dirigenti generali il potere sindacatorio e di controllo sull'attività dei dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi coordinati, nonché di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell'ufficio. Sono altresì individuate le modalità di controllo sull'attuazione del programma da parte del dirigente generale e dei dirigenti di cui all'articolo 19-ter, comma 1. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi della struttura coordinata dal dirigente generale, o comunque denominato, si applica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

### Art.13

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:
  - a) gli articoli 22, 23 e 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  - b) gli articoli 32, comma 5-ter, 97, 98, 99, 100, 101 e 106 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
  - c) il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

25 agosto 2016

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo recante “*Nuova disciplina della dirigenza della Repubblica*” dà attuazione all’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.

La delega contenuta nella predetta legge n. 124 del 2015 (d’ora in poi legge delega), individua, attraverso disposizioni articolate e puntuali, i principi e i criteri direttivi cui il decreto legislativo è tenuto ad adeguarsi.

Particolarmente qualificante nel disegno del legislatore è la costituzione di tre macro ruoli in cui confluiscono tutti i dirigenti pubblici. L’intento è quello di favorire mobilità ed interscambio, costituendo le premesse per un vero e proprio mercato della dirigenza, in grado di favorire, al contempo, la legittima aspettativa dei dirigenti migliori di occupare i ruoli più significativi nell’organizzazione amministrativa e l’interesse delle amministrazioni di dotarsi, in modo flessibile e razionale, delle migliori competenze dirigenziali in relazione al programma politico-amministrativo da realizzare.

Da un altro punto di vista, la creazione dei ruoli unici risponde allo scopo della costituzione di una figura di dirigente pubblico che agisce fuori dagli steccati della singola amministrazione e si pone come vero e proprio dirigente della Repubblica. Infatti, nella descritta logica di mobilità ed interscambio, viene favorita dalle nuove norme la piena mobilità sia verticale -in virtù dell’eliminazione della divisione della dirigenza in due fasce che comporta la ricomposizione della qualifica unica dirigenziale- sia soprattutto orizzontale, per la possibilità per ogni dirigente di partecipare alle procedure selettive per il conferimento di incarichi presso ogni amministrazione che reca posti vacanti.

L’intento delle nuove norme è anche quello di dotare il sistema della dirigenza pubblica di maggiore trasparenza per evitare i pericoli di prevaricazione politica nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, garantendo nel contempo un’effettiva attuazione amministrativa degli indirizzi politici. Il nuovo modello fa quindi salvo il potere dell’organo politico nell’individuazione delle persone da proporre agli incarichi dirigenziali, ma nel contempo



25 agosto 2016

prevede che la scelta ricada su persone in possesso di adeguati requisiti di esperienza e competenza tecnico-professionale. A tale fine vengono individuate tre Commissioni, che operano per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali che si pongono quali elemento di garanzia di tutto il sistema della dirigenza pubblica, dovendo intervenire *ex ante* o *ex post* in tutte le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, con compiti che vanno ben al di là di una mera funzione consultiva e che si estendono anche alla verifica ed all'effettiva adozione e concreto utilizzo da parte delle singole amministrazioni dei sistemi di valutazione ai fini del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali ed alla garanzia dei dirigenti nel caso di illegittime ed arbitrarie revoche degli incarichi in corso.

Al fine di assicurare lo svolgimento imparziale da parte delle Commissioni di tali compiti, il legislatore delegato ha introdotto puntuali requisiti soggettivi ed un meccanismo di nomina dei componenti mirante a garantire l'indipendenza ed ad assicurare una particolare autorevolezza dei tali organi collegiali.

Per l'attribuzione di tutti gli incarichi dirigenziali sono previste procedure competitive aperte e trasparenti. Alla procedura per il conferimento, come detto, potranno partecipare i dirigenti di tutti i ruoli, i cui curricula e gli elementi significativi dei percorsi di carriera individuale saranno contenuti in un'apposita banca-dati, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica. Tale banca dati è concepita come una vera e propria "banca delle competenze", in cui dovranno essere riassunte le attitudini, le valutazioni e le specializzazioni di ogni dirigente.

Un ulteriore punto qualificante del decreto legislativo è costituito dalla revisione dei sistemi di accesso alla dirigenza, con conferma ed estensione a tutte le amministrazioni del doppio canale di accesso, in cui un evidente *favor* viene espresso dal legislatore nei confronti del corso-concorso, aperto a tutti, rispetto al quale il concorso interamente riservato assume carattere residuale.

La selezione concorsuale, prevista con periodicità annuale, è in ogni caso posta al centro del sistema, quale metodologia fisiologica di provvista del personale dirigenziale.

Le ulteriori disposizioni regolano la posizione dei dirigenti privi di incarico, la trasformazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui viene ridefinita la natura giuridica, la *mission* e la *governance*, l'abolizione della figura dei segretari comunali che vengono reinquadrati come dirigenti nel ruolo degli enti locali, il sistema delle responsabilità e le funzioni dei dirigenti.

Di seguito si descrivono in dettaglio i contenuti del decreto legislativo che si articola in otto capi e 15 articoli, che intervengono principalmente novellando le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.





25 agosto 2016

Il **Capo I** si compone di due articoli e reca le disposizioni generali.

L'**articolo 1** definisce il campo di applicazione e l'oggetto del decreto (*comma 1*). Viene peraltro, ribadita, come sancito nella legge delega, l'inapplicabilità del decreto ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, per i quali rimane ferma la disciplina vigente (*comma 2*).

L'**articolo 2** sostituisce l'articolo 13 del d.lgs. n. 165 del 2001 e introduce, nello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, un nuovo articolo 13-*bis*.

In particolare nell'**articolo 13**:

- viene stabilito che la qualifica dirigenziale è unica (viene, quindi, eliminata la distinzione dei dirigenti in due fasce in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 1). Di conseguenza, ogni dirigente dei ruoli potrà ricoprire, se in possesso dei prescritti requisiti, qualsiasi incarico dirigenziale, anche in un ruolo diverso da quello di provenienza (articolo 11, comma 1, lettera g), della legge delega);
- viene ammessa la possibilità, per tutte le amministrazioni pubbliche, in relazione alla complessità organizzativa e alla necessità di coordinare diversi uffici, di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali;
- viene chiarito che il rapporto di lavoro si costituisce con l'amministrazione che assume il dirigente a seguito del concorso per l'accesso alla qualifica, che comporta l'iscrizione al Ruolo. Per cui i successivi conferimenti di incarichi dirigenziali da parte di altre amministrazioni, comportano la cessione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l'iscrizione al ruolo di appartenenza.

L'**articolo 13-*bis***, disciplina il sistema della dirigenza pubblica mediante l'articolazione della stessa nei tre Ruoli unici, in cui confluiscono, in sede di prima attuazione, i dirigenti a tempo indeterminato in servizio nelle pubbliche amministrazioni ed in cui potranno essere previste dal Regolamento di attuazione, sezioni speciali per le categorie dirigenziali professionali e tecniche (*commi 1 e 5*).

Più in dettaglio: nel Ruolo dei dirigenti statali sono iscritti i dirigenti assunti a tempo indeterminato della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, degli uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del CNEL, delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (incluse le agenzie istituite successivamente), degli enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali, degli enti ed istituzioni pubbliche di ricerca e delle università statali (*comma 2*).



25 agosto 2016

Nel Ruolo dei dirigenti regionali sono inclusi i dirigenti assunti a tempo indeterminato delle regioni (ivi inclusi quelli dei consigli regionali), degli enti pubblici non economici regionali, delle amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo, delle agenzie regionali, delle camere di commercio, degli istituti autonomi case popolari, delle amministrazioni, aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (*comma 3*).

Al Ruolo dei dirigenti locali appartengono i dirigenti assunti a tempo indeterminato dagli enti locali, loro consorzi ed associazioni, dalle Agenzie locali e dagli enti pubblici non economici locali (*comma 4*).

Il *comma 6* prevede che il Ruolo dei dirigenti regionali e il Ruolo dei dirigenti locali siano istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

E' previsto che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla gestione tecnica dei Ruoli unici ed alla tenuta della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, secondo quanto previsto dalla legge delega. La banca dati dovrà contenere una serie di informazioni, fra le quali l'indicazione degli uffici dirigenziali esistenti presso ciascuna amministrazione e l'elencazione dei relativi titolari. Con riferimento a ciascun dirigente iscritto nei Ruoli della dirigenza, la banca dati conterrà il *curriculum vitae*, la collocazione nella graduatoria di merito adottata, il percorso professionale e gli esiti delle valutazioni ottenute. La banca dati sarà alimentata dalle informazioni fornite dalle amministrazioni e dai dirigenti interessati. E' stabilita un'apposita e stringente sanzione per le amministrazioni che omettano di inserire le informazioni, costituita dall'impossibilità di conferire incarichi dirigenziali (*comma 7*).

Il **Capo II** disciplina il reclutamento e la formazione dei dirigenti pubblici e si compone del solo **articolo 3**, che sostituisce gli articoli 28 e 28-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, ed aggiunge, allo stesso d.lgs. n. 165 del 2001, gli articoli 28-*ter*, 28-*quater*, 28-*quinqies* e 28-*sexies*. In essi vengono disciplinati l'accesso alla dirigenza pubblica, gli obblighi di formazione dei dirigenti e la Scuola Nazionale di Amministrazione che viene trasformata in Agenzia e contestualmente riorganizzata.

In dettaglio, il nuovo **articolo 28** disciplina le modalità di accesso ai ruoli della dirigenza per corso-concorso selettivo di formazione ovvero per concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il *primo* è bandito con cadenza annuale per il numero di posti definiti sulla base della



25 agosto 2016

programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni e delle relative richieste, il *secondo* è destinato a coprire l'ulteriore fabbisogno delle amministrazioni (*comma 1*).

In entrambe le procedure, in attuazione delle espresse indicazioni della legge delega, è stabilito che le graduatorie finali (del concorso di accesso al corso-concorso e del concorso di accesso alla dirigenza) sono limitate ai soli vincitori senza ricomprendere gli idonei (*comma 2*).

Il Regolamento di attuazione previsto dal nuovo articolo 28-*sexies* definirà i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici nonché le modalità di svolgimento delle prove per l'accesso al corso-concorso, al concorso ed per l'esame di conferma regolato dal nuovo articolo 28-*ter*, comma 5 (v. *infra*). Saranno inoltre regolati dal Regolamento di attuazione i criteri per la valutazione dei titoli nel concorso, la durata (non superiore a dodici mesi) e l'articolazione del corso-concorso nonché quella del ciclo formativo del concorso (non superiore a sei mesi) ed i contenuti principali della formazione per i vincitori del concorso e del corso-concorso. Con riferimento a tali contenuti formativi vengono individuate dal decreto legislativo alcune aree essenziali da dettagliare in relazione alla singole procedure di reclutamento (*comma 3*).

Viene di seguito prevista la possibilità di reclutare con il corso-concorso ed il concorso, con il consenso delle relative amministrazioni, anche il personale delle carriere diplomatica, prefettizia, e dirigenziale penitenziaria, degli organi costituzionali e delle autorità indipendenti (*comma 4*).

Anche alla dirigenza regionale ed alla dirigenza locale si accederà con le stesse procedure e modalità del corso-concorso e del concorso, previa intesa raggiunta, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definirà altresì la programmazione del reclutamento ed i contenuti specifici della materie di formazione (*comma 5*).

Il nuovo articolo 28-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina le modalità di accesso e lo svolgimento del corso-concorso.

Al corso-concorso si accede mediante concorso per esami (*comma 1*). Il concorso è bandito per la qualifica di funzionario, con rapporto di lavoro a tempo determinato che può essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come funzionario o dirigente, nel caso in cui venga acquisita la relativa qualifica (con le procedure indicate al comma 9) (*comma 5*). Al *comma 2*, sono specificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al concorso, costituiti dalla laurea magistrale, o titoli equipollenti conseguiti all'estero (nel rispetto delle norme europee in materia di libera circolazione dei lavoratori all'interno della UE), e da un titolo post laurea (master di II livello o dottorato di ricerca). E' prevista una quota di riserva non superiore al ~~venticinque~~ per cento dei posti messi a concorso per i funzionari amministrativi in possesso dei titoli definiti all'art. 28-*ter*,



25 agosto 2016

lett.a), nuovo testo, del d.lgs. n. 165 del 2001. Al fine di assicurare selettività al corso-concorso viene imposta l'ammissione di un numero di partecipanti superiore del venti per cento rispetto al numero dei posti banditi. Viene quindi prevista, in armonia con quanto richiesto dalla norma di delega, la possibilità di riservare una quota di posti alle professionalità tecniche delle sezioni speciali (*comma 3*).

Il *comma 4* fa salva l'attuale corresponsione ai partecipati al corso di una borsa di studio a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Il *comma 5* dà attuazione ad un altro principio di delega, prevedendo che i vincitori del corso-concorso siano immessi in servizio come funzionari con incarichi dirigenziali temporanei per un periodo di tre anni (periodo che può essere ridotto fino a un anno in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o all'estero).

L'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale avviene previa valutazione positiva, dopo un triennio di servizio, della Commissione per la dirigenza statale, che viene resa sulla base della relazione inviata dall'amministrazione presso cui il vincitore ha prestato servizio. In questo caso, la medesima amministrazione può conferirgli un incarico senza l'espletamento della procedura comparativa. Nel caso di valutazione negativa è previsto che l'interessato non consegua l'assunzione in servizio come dirigente a tempo indeterminato e venga assunto a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato tra le qualifiche non dirigenziali (*commi 6 e 7*).

Il *comma 8* prevede l'estensione delle regole del corso-concorso per l'accesso ai Ruoli della dirigenza regionale e locale. Le intese previste (in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) individuano gli specifici contenuti formativi del corso-concorso e potranno prevedere che una parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. L'esame della valutazione di merito del servizio prestato e l'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni con posti dirigenziali disponibili nel successivo triennio, ricadranno nella competenza delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale.

L'*articolo 28-ter* disciplina le modalità di conferimento dell'incarico dirigenziale per i vincitori del concorso (secondo canale di accesso alla dirigenza).

Per l'accesso al Ruolo della dirigenza statale, ivi incluse le sezioni speciali, il *comma 1* attribuisce la competenza a bandire il concorso, per titoli ed esami, al Dipartimento della funzione pubblica. Viene chiarito che il concorso è bandito per assunzioni a tempo determinato, della durata massima di quattro anni, che possono essere trasformate in assunzioni a tempo indeterminato. Il successivo



25 agosto 2016

*comma 2* specifica i requisiti soggettivi per la partecipazione al concorso. Il *comma 3* prevede, come indicato nella legge delega che, all'esito delle prove concorsuali, i vincitori siano ammessi ad un ciclo formativo, al termine del quale viene formata la graduatoria finale. Viene precisato, inoltre, che per la durata del ciclo formativo i vincitori che sono già dipendenti pubblici –in possesso dei requisiti di cui al *comma 2*, lettera a), dell'articolo in esame- sono collocati in aspettativa retribuita. All'esito del superamento del ciclo formativo, ai sensi del *comma 4*, i vincitori sono assunti dalle singole amministrazioni come dirigenti a tempo determinato per una durata massima di quattro anni. Dopo i primi tre anni di servizio come dirigenti a tempo determinato, sono soggetti ad un esame di conferma, volto a verificare la concreta attitudine e la capacità manageriale, da parte di una apposita commissione indipendente nominata dalla Commissione per la dirigenza statale.

Il dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l'iscrizione nel ruolo della dirigenza statale (*comma 5*). In caso di mancato superamento dell'esame di conferma, gli interessati, se già funzionari pubblici, sono nuovamente inquadrati nella categoria originaria di inquadramento nell'amministrazione di provenienza, con conseguente cessazione della posizione di aspettativa senza assegni (*comma 6*). Il *comma 7* estende al concorso per l'accesso al Ruolo della dirigenza regionale e per l'accesso al Ruolo della dirigenza locale, le modalità previste il concorso relativo alla dirigenza statale, fermo restando che, anche in questo caso, le previste intese (in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) hanno competenza per la determinazione degli specifici contenuti formativi del corso-concorso e potranno prevedere che una parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni.

L'**articolo 28-quater**, inserito nel vigente testo del d.lgs. n. 165 del 2001, attua il criterio di delega contenuto nell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge delega in materia di formazione permanente dei dirigenti. In particolare, viene previsto che ciascun dirigente frequenti corsi di formazione organizzati o approvati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per un numero di ore definito dal regolamento (*comma 1*) e che, ove richiesto, svolga gratuitamente, per 40 ore l'anno, attività didattica per conto della Scuola nazionale dell'amministrazione (*comma 2*). Quanto ai dirigenti appartenenti al Ruolo della dirigenza regionale o della dirigenza locale, i relativi obblighi di formazione e di insegnamento saranno definiti, rispettivamente, con le intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (*comma 3*).

Il "nuovo" **articolo 28-quinquies**, aggiunto nel d.lgs. n. 165 del 2001, detta disposizioni per la revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale



25 agosto 2016

dell'amministrazione, in attuazione della lettera d), del comma 1 dell'articolo 11, della legge delega.

La "Scuola nazionale dell'Amministrazione" (d'ora in poi Scuola) viene trasformata in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, viene sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20 (*commi 1 e 13*).

La missione della Scuola è quella di reclutamento e della formazione del personale delle pubbliche amministrazioni: per conseguire tali obiettivi essa potrà avvalersi dell'apporto di istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio (*comma 2*).

Lo statuto – di cui viene regolamentato il procedimento di adozione - stabilirà i principi sull'organizzazione e funzionamento della Scuola, disciplinando, altresì, le modalità di adozione dei relativi regolamenti (*comma 3*).

Il *comma 4* definisce l'oggetto della convenzione triennale, che dettaglierà la specifica attività della scuola, e principalmente gli obiettivi da conseguire, i risultati attesi e l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare alla Scuola. Essa verrà stipulata tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Direttore della Scuola.

I *commi dal 5 a 10* individuano, assicurando il rispetto della clausola di invarianza finanziaria, gli organi della Scuola: il Direttore, il Comitato Direttivo, il Collegio dei revisori e ne disciplinano modalità e procedure di nomina, i requisiti soggettivi richiesti, nonché i rispettivi compiti e funzioni e la durata dell'incarico. Il *comma 11* prevede, altresì, un Comitato scientifico di elevatissima qualificazione, del quale sono indicate composizione e funzioni.

Per lo svolgimento delle attività di formazione, così come specificato nel *comma 12*, la Scuola si avvarrà di docenti ed esperti a tempo pieno o incaricati di specifiche attività didattiche, selezionati con procedure di valutazione comparativa ed individuati anche in base a convenzioni con istituzioni di formazione selezionate con procedura di evidenza pubblica. Per la propria attività la Scuola potrà avvalersi delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole previste dallo Statuto. Allo scopo di assicurare l'omogeneità di formazione per i dirigenti iscritti ai diversi Ruoli della dirigenza, la Scuola potrà, inoltre, stipulare convenzioni con le Regioni, gli enti locali e con le loro associazioni.

Il *comma 13* dispone che la dotazione organica della Scuola, non superiore a 136 unità ripartite tra le diverse qualifiche, inclusa la qualifica dirigenziale, è definita con lo statuto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



25 agosto 2016

I successivi *commi da 14 a 16* disciplinano la fase transitoria, conseguente alla trasformazione, al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti e di regolare il trasferimento del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame. A tale fine, si prevede un diritto di opzione per il personale attualmente in servizio presso la SNA a favore degli uffici di provenienza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la possibilità di transito nella Scuola, a domanda e previa valutazione comparativa della qualificazione professionale, del personale in servizio attualmente in posizione di comando.

Il *comma 17* disciplina il transito del personale attualmente in servizio presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione nei ruoli della nuova Agenzia. All'atto del trasferimento, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza. I posti di dotazione organica della Scuola interessati dall'esercizio del predetto diritto di opzione sono coperti utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

~~Il comma 18 contiene una norma transitoria e il comma 19 prevede la copertura degli oneri di cui all'articolo in esame.~~

L'art. 28-*sexies* del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede, infine, l'adozione di un regolamento ex articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Capo II del decreto.

Il Capo III del decreto, che disciplina "*Incarichi e responsabilità*" della dirigenza pubblica, si compone di tre articoli con i quali viene sostituito il vigente articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, vengono aggiunti gli articoli 19-*bis* e 19-*quater* e modificato l'articolo 21 dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001.

In essi si disciplinano le Commissioni per la dirigenza pubblica, le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e la loro durata, si dettano alcune disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale nonché le disposizioni transitorie necessarie per permettere l'entrata a regime del nuovo sistema della dirigenza pubblica.

L'articolo 4, riscrive innanzitutto l'articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui si istituiscono e disciplinano la composizione, la procedura di nomina e le funzioni delle tre Commissioni per la dirigenza pubblica statale, per la dirigenza regionale e per quella locale.

La Commissione per la dirigenza statale viene allocata presso il Dipartimento della funzione pubblica ed opera in piena autonomia di giudizio e di valutazione (*comma 1*). Essa è un organo collegiale composto da ~~sette~~ membri. Sono componenti permanenti della Commissione: il Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ~~il Presidente della~~



25 agosto 2016

Conferenza dei rettori delle università italiane e il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Gli altri due componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e *management*, e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari (*comma 3*).

Il *comma 4* prevede rigorose incompatibilità a garanzia dell'indipendenza dell'organo collegiale e per prevenire conflitti di interesse. I due componenti nominati durano in carica, rispettivamente, uno quattro anni e l'altro sei anni e non possono essere confermati. La partecipazione alla Commissione non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese di missione nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego.

Il *comma 5* prevede che la Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella prima riunione, convocata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente periodo, la Commissione si insedia ed elegge, tra i propri componenti, il Presidente. La carica di Presidente ha durata di tre anni e può essere rinnovata per una sola volta. Il *comma 6* prevede che, in sede di prima applicazione, la Commissione definisca i criteri generali, ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi dirigenziali entro 180 giorni dalla data di insediamento.

Il *comma 7* prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornisca il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento della Commissione.

I *commi 8 ed 9* prevedono l'istituzione delle omologhe Commissioni per la dirigenza regionale e locale, rispettivamente previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le due Commissioni svolgeranno i medesimi compiti e avranno composizione analoga alla Commissione prevista per le amministrazioni statali. Il decreto legislativo fa rinvio anche per queste Commissioni ai criteri previsti per la Commissione statale in tema di procedure di nomina, durata del mandato, competenze, requisiti ed incompatibilità dei componenti.

L'*art. 19-bis*, reca la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Il *comma 1* elenca in un'unica disposizione le diverse tipologie di incarichi dirigenziali conferibili dalle amministrazioni. Si precisa che le attività straordinarie sono quelle eventualmente affidate ai dirigenti privi di incarico. Il *comma 2* attribuisce ad ogni amministrazione pubblica il compito di





25 agosto 2016

individuare, per ciascun ufficio e funzione dirigenziale, i requisiti necessari per l'attribuzione della titolarità dei relativi incarichi, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali e applicando il principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione.

Il *comma 3* prevede, alla luce della istituzione dei Ruoli unici, la possibilità di conferire un incarico dirigenziale agli appartenenti a ciascuno dei tre ruoli citati, attuando il principio della piena mobilità tra i ruoli stessi, così come previsto nella legge delega. Lo stesso comma fa salva la possibilità di conferire incarichi dirigenziali entro determinate percentuali a soggetti estranei ai ruoli ed il successivo *comma 4* individua i requisiti soggettivi per il conferimento mediante procedure selettive e comparative. Avendo la delega confermato la volontà di avvalersi di aliquote di dirigenti assunti dall'esterno della pubblica amministrazione, viene meno la necessità di esperire una previa ricognizione tra i dirigenti iscritti nel ruolo unico (in possesso delle competenze richieste per l'incarico) in quanto sarebbe difficoltoso effettuare la predetta ricognizione sull'ampio numero di dirigenti iscritti nel ruolo stesso.

Il *comma 5* introduce, per i soli incarichi da conferire ai dirigenti appartenenti alle sezioni speciali dei ruoli e nei soli casi di urgenza e di indisponibilità nelle suddette sezioni di dirigenti aventi i requisiti richiesti, la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi di durata non superiore a un anno ai soggetti estranei ai ruoli.

Viene quindi, previsto, al *comma 6*, analogamente a quanto disposto nel testo vigente (cfr. l'art. 19, comma 2), che al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con il quale viene definito il corrispondente trattamento economico. Nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale (e per gli incarichi super-apicali previsti dall'articolo 19-*quater*, comma 1), il contratto indica il programma assegnato con i connessi tempi di realizzazione e gli eventuali premi nel rispetto dei contratti collettivi.

Il *comma 7* chiarisce nuovamente che il conferimento dell'incarico a dirigente di ruolo in servizio presso altra amministrazione comporta la cessione del contratto costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'amministrazione che lo conferisce, ferma restando l'appartenenza al Ruolo. I successivi *commi, da 8 a 10*, definiscono l'applicazione dell'articolo, con alcune specificazioni a salvaguardia delle rispettive peculiarità ordinamentali, alle amministrazioni locali e regionali. Il comma 11 stabilisce che le sopra elencate disposizioni costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi.

L'*articolo 19-ter*, reca la "*Procedura per conferimento degli incarichi dirigenziali*", stabilendo, quale regola generale di attribuzione, l'esperimento della procedura comparativa con avviso pubblico. Fanno eccezione a questa regola, per le amministrazioni statali, gli incarichi di Segretario



25 agosto 2016

generale, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali nonché quelli conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione (*comma 1*). Sono ovviamente esclusi, anche in relazione alla relativa disciplina speciale, il segretario generale, i vice-segretari generali e i capi degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il conferimento dell'incarico viene accuratamente procedimentalizzato. L'amministrazione che intende conferire un incarico dirigenziale definisce previamente i criteri di scelta nell'ambito dei criteri generali definiti dalla relativa Commissione. Questi ultimi contemplano, in ogni caso, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, quella dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi, delle specifiche competenze organizzative possedute, delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero o presso il settore privato o presso altre pubbliche amministrazioni, il rispetto del principio delle pari opportunità e dell'equilibrio di genere, nonché della priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo. I bandi possono disporre un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito l'incarico (*commi 2 e 3*).

Il *comma 4* disciplina le modalità di pubblicazione degli avvisi, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, e stabilisce il termine per la presentazione delle candidature, non inferiore a dieci giorni dalla medesima pubblicazione.

Il *comma 5* disciplina l'attribuzione degli incarichi relativi agli uffici dirigenziali generali. A tale fine l'amministrazione invia l'elenco dei candidati che hanno presentato domanda, con la relativa documentazione, alla competente Commissione. Quest'ultima, nei trenta giorni successivi, seleziona una rosa dei cinque candidati più idonei sulla base dei criteri precedentemente individuati. La scelta finale viene effettuata nell'ambito di tale rosa.

Il *comma 6* disciplina, invece, la procedura di scelta degli incarichi relativi agli uffici dirigenziali di livello non generale. In queste ipotesi la scelta effettuata è comunicata alla Commissione che può rilevare, nei successivi quindici giorni, il mancato rispetto da parte dell'amministrazione dei requisiti e dei criteri di nomina previamente definiti dall'amministrazione e dalla stessa Commissione. In tal caso l'incarico non può essere conferito e si dovrà procedere alla scelta di un diverso candidato. Il termine di quindici giorni non opera nei casi di violazione dei limiti percentuali previsti per il conferimento di incarichi nei confronti di soggetti non appartenenti ai Ruoli della dirigenza e di mancata applicazione del principio di rotazione negli uffici esposti a rischio corruttivo. Il *comma 7* prevede che l'esito delle procedure di conferimento sia reso pubblico con modalità definite dal DFP.



25 agosto 2016

Il *comma 8* fa salva la procedura di nomina prevista, dall'articolo 14, *comma 2-bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, relativa al conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali. Il *comma 9* stabilisce che le sopra elencate disposizioni costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi.

L'*articolo 19-quater* reca disposizioni sulla competenza per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti - così come stabilito dal vecchio testo dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente (*comma 1*). Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono invece conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente (*comma 2*). Gli altri incarichi dirigenziali, di livello non generale sono conferiti dal dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale (*comma 3*). Per tutti gli incarichi dirigenziali apicali o super apicali è stabilito un obbligo di comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, con allegazione di una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti (*comma 4*). Sulla scorta di quanto stabilito dal precedente articolo 19, *comma 2*, del d.lgs. 165 del 2001, si prevede, inoltre, che il provvedimento di conferimento dell'incarico individui l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, tenendo conto dei programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata (*comma 5*). Il *comma 6* stabilisce che le sopra elencate disposizioni costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi.

Infine l'*articolo 19-quinquies*, definisce la durata degli incarichi dirigenziali.

In attuazione del preciso criterio di delega contenuto nell'articolo 11, *comma 1*, lettera h), viene previsto che gli incarichi siano conferiti per una durata di quattro anni e siano nuovamente attribuibili al dirigente precedentemente titolare dell'incarico solo mediante procedura selettiva e fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi per gli uffici individuati dalla legge a rischio di corruzione (*comma 1*).

E' ammessa per una sola volta il rinnovo dello stesso incarico al dirigente titolare senza procedura selettiva per i successivi due anni ma esclusivamente previa decisione motivata e solo nei casi in cui il dirigente sia stato positivamente valutato durante il periodo dell'incarico (*comma 2*). Al di fuori di questa ipotesi, una proroga dell'incarico scaduto è ammissibile solo per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non



25 agosto 2016

superiore a novanta giorni (*comma 4*). Una deroga a questa regola è prevista a favore dei direttori di istituti e luoghi della cultura statali, conferiti a séguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, i cui incarichi possono essere rinnovati per ulteriori quattro anni una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti (*comma 8*).

La "normale" durata quadriennale dell'incarico è posta a garanzia della funzione dirigenziale. Tuttavia la durata dell'incarico può essere inferiore a quattro anni qualora coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato (*comma 3*).

A salvaguardia dell'autonomia del dirigente è disposta l'irrevocabilità dell'incarico in corso di svolgimento, salvo che nei casi e con le modalità previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale previste all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (*comma 5*). Fuori da questa ipotesi, la sola fattispecie legittima di *spoils system* contemplata dal decreto legislativo, che riproduce la disposizione contenuta nel precedente articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguarda gli incarichi super-apicali (di cui all'articolo 19-*quater*, comma 1, del nuovo testo), i quali cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (*comma 6*). E' in ogni caso confermata la possibilità di risoluzione consensuale del contratto tra il dirigente e la pubblica amministrazione interessata, già prevista dal articolo 19, comma 2, precedente testo, del d.lgs. n. 165 del 2001 (*comma 7*).

Il comma 8 fa salva la procedura di nomina prevista, dall'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, relativa al conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali. Tuttavia, tali incarichi possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva, per ulteriori quattro anni.

Il comma 9 stabilisce che le sopra elencate disposizioni costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi.

**L'articolo 5** del decreto legislativo, che modifica l'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001, tipizza alcune ipotesi di responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi.

**L'articolo 6** reca la disciplina transitoria del conferimento degli incarichi dirigenziali. In particolare, si prevede l'iscrizione di diritto, ai Ruoli della dirigenza, dei dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli delle relative amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi quelli fuori ruolo, in aspettativa o titolari di uffici di diretta collaborazione. Gli incarichi dirigenziali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo



25 agosto 2016

trattamento economico. Il comma 2 prevede che nelle amministrazioni statali, fino a esaurimento della qualifica dirigenziale di prima fascia, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo di posizioni dirigenziali di livello generale previste nell'amministrazione che conferisce l'incarico, ai dirigenti di prima fascia appartenenti alle relative amministrazioni, ivi inclusi quelli fuori ruolo, in aspettativa o titolari di uffici di diretta collaborazione.

**Il Capo IV del decreto legislativo reca l'articolo 7 con cui si modifica l'articolo 23-bis in tema di mobilità tra settore pubblico e privato e si inserisce un nuovo articolo 23-ter che regola la posizione giuridica, i diritti e gli obblighi dei dirigenti privi di incarico**

Con riferimento all'articolo 23-bis viene soppresso il comma 2 che prevede che i dirigenti privi di incarico sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento degli incarichi per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. Viene, inoltre, previsto che il periodo di collocamento in aspettativa per lo svolgimento dei suddetti incarichi sia di quattro anni.

L'articolo 23-ter disciplina la posizione dei dirigenti privi di incarico e collocati a disposizione di uno dei tre ruoli, in attuazione ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella lettera i), comma 1), dell'articolo 11 della legge delega. Tuttavia, viene rafforzata la garanzia del dirigente privo di incarico nel senso che gli può essere conferito un incarico dirigenziale senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico.

Il sistema è preordinato a stimolare in più modi la ricollocazione del dirigente ovvero ad utilizzarlo nell'interesse delle pubbliche amministrazioni nelle more del conferimento di un nuovo incarico dirigenziale.

In primo luogo viene definito un vero e proprio obbligo per i dirigenti privi di incarico alla partecipazione di procedure comparative per il conferimento un nuovo incarico dirigenziale, il cui inadempimento è sanzionato con la risoluzione del rapporto di lavoro e la cancellazione dal ruolo (*comma 1*).

Le amministrazioni possono, peraltro, conferire ai dirigenti privi di incarico da più di un anno - laddove ricorrano le condizioni stabilite in via generale dalle relative Commissioni - incarichi dirigenziali per i quali gli stessi abbiano i requisiti senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico. E' inoltre prevista la possibilità di utilizzare i dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse o presso enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive. In



25 agosto 2016

ogni caso è fatto obbligo al dirigente di essere presente in ufficio e di essere a disposizione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale (*comma 2*).

I dirigenti privi di incarico possono peraltro in qualsiasi momento formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario. In questo caso, sono assegnati alle amministrazioni con la prelazione prevista dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (*comma 3*).

Dal punto di vista retributivo ai dirigenti privi di incarico viene corrisposto dall'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico il trattamento economico fondamentale con esclusione delle competenze connesse all'incarico. Dopo il primo anno, viene prevista una riduzione retributiva di un terzo che incide sulle parti fisse della retribuzione di posizione eventualmente riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale. Decorsi due anni dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti iscritti al Ruolo della dirigenza statale privi di incarico, ove ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti disponibili. Tali amministrazioni conferiscono a detti dirigenti un incarico dirigenziale, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, secondo le condizioni stabilite in via generale dalla relativa Commissione. In caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, il dirigente decade dal Ruolo. (*comma 4*).

Solo nel caso di una previa valutazione negativa, i dirigenti privi di incarico possono essere licenziati per il mero decorso del tempo: in queste ipotesi cessano dai Ruoli qualora non abbiano ottenuto incarichi per i quattro anni successivi (*comma 5*).

**Il Capo V del decreto disciplina il trattamento economico delle dirigenza e si compone dell'articolo 8, che sostituisce l'art. 24 nel d.lgs. n. 165 del 2001.**

L'articolo reca una complessiva semplificazione delle componenti della retribuzione.

Il *comma 1*, ferma restando la competenza dei contratti collettivi circa la determinazione della retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, stabilisce che la retribuzione dovrà comporsi di due sole componenti, costituite dal trattamento economico fondamentale e dal trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti.

Il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'omnicomprensività e, la parte di tale trattamento collegata ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della predetta retribuzione



25 agosto 2016

complessiva. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, le predette percentuali devono costituire, rispettivamente, almeno il 60 e il 40 per cento della retribuzione complessiva (*comma 2*). E' quindi ribadito che il trattamento economico fondamentale e quello connesso all'incarico remunerano tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi altro incarico conferito ai dirigenti in ragione del loro ufficio e che i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza del dirigente e vanno a confluire, unitamente a quelli spettanti in base a norme speciali, nelle risorse destinate al trattamento economico di risultato (*comma 3*).

Il *comma 5* dà attuazione a quanto previsto dal legislatore delegante in materia di omogeneizzazione del trattamento economico nell'ambito di ciascun ruolo (lettera n), comma 1, dell'articolo 11 della legge delega). Viene quindi delegata la contrattazione collettiva ad operare una graduale convergenza del trattamento fondamentale di tutti i dirigenti iscritti ai Ruoli della dirigenza, utilizzando le economie che si renderanno disponibili a seguito di questa operazione per incrementare la componente del trattamento economico correlato all'incarico. Per quest'ultimo la contrattazione collettiva è destinataria di un altro compito: quello di destinarvi risorse non inferiori al 50% di quelle rese disponibili per remunerare il trattamento fondamentale dei dirigenti (*comma 4*).

Il *comma 6* correla interamente la retribuzione di posizione alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. Per cui le eventuali parti fisse o i valori minimi della retribuzione di posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti (come avviene, per esempio, per l'area dirigenziale delle Regioni ed enti locali), saranno riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale.

Si definisce, quindi, la competenza per la graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini della retribuzione di posizione. Questa viene definita nelle amministrazioni dello Stato con decreti ministeriali e, nelle altre amministrazioni, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo (*comma 7*).

Il *comma 8* prevede che per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali, la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il *comma 9* prevede che per gli altri incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione è definita all'atto del conferimento dell'incarico.



25 agosto 2016

Viene inoltre imposto ai contratti collettivi di destinare una percentuale delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico ai premi che ciascun dirigente potrà attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura e che ciascun dirigente di ufficio dirigenziale generale potrà a sua volta attribuire annualmente a non più di un decimo dei dirigenti della propria struttura (*comma 10*). Viene così data attuazione ad un ulteriore criterio di delega, anch'esso contenuto nella lettera n) dell'art. 11.

Ribadendo quanto già previsto dal vecchio testo dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, viene previsto che per i dirigenti esterni ai Ruoli della dirigenza, il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali (*comma 11*).

I *commi 12 e 13* ripetono, senza interpolazioni, il testo vigente dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo e dell'art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre il *comma 14* introduce una disposizione di salvaguardia retributiva espressamente imposta dalla legge delega a favore dei dirigenti di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il **Capo VI** contiene due articoli recanti disposizioni speciali che riguardano la dirigenza degli enti locali: con il primo si introduce un articolo *27-bis* dopo l'articolo 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, con il successivo vengono dettate disposizioni transitorie per la stessa dirigenza.

Nell'articolo 9 è inoltre disciplinato, in attuazione di un principio contenuto nella legge di delega, il ruolo delle autorità amministrative indipendenti.

Nel dettaglio l'articolo 9, introduce nel d.lgs. n. 165 del 2001, gli articoli *27-bis* "*Disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali*" e *27-ter* "*Dirigenti delle autorità amministrative indipendenti*".

Nell'articolo *27-bis*, al *comma 1* si disciplinano le funzioni del dirigente apicale degli enti locali, nominato tra i dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità dell'azione amministrativa.

Il *comma 2* prevede che le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possano nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale; in tale ipotesi, gli enti affidano la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente appartenente a uno dei Ruoli della dirigenza in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.





25 agosto 2016

Viene quindi stabilito che i piccoli comuni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane con esclusione dei comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia), hanno l'obbligo di gestire tramite convenzione in via associata la funzione di direzione apicale (*comma 3*).

Un'ipotesi di cessazione automatica è disposta anche per gli incarichi di funzione dirigenziale apicale degli enti locali: questi cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi (*comma 4*).

**L'articolo 27-ter** reca la disciplina relativa ai dirigenti delle autorità indipendenti.

Viene prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti al quale sono iscritti i dirigenti assunti a tempo indeterminato presso: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (*comma 1*). La gestione tecnica della banca dati relativa al predetto Ruolo è affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta salva la possibilità per le stesse Autorità indipendenti, di individuare tramite convenzione, un diverso ufficio (*comma 2*). Viene stabilito che, analogamente a quanto previsto per tutti i dirigenti pubblici, il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con l'autorità che gli ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale e che lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal Ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra autorità (*comma 3*).

Con riferimento alle procedure concorsuali per il reclutamento, si prevede la gestione unitaria da parte delle autorità indipendenti, la cadenza annuale delle procedure ed il rispetto della programmazione delle assunzioni (*comma 4*). Ciascuna autorità indipendente disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto, ferma restando l'autonomia nella fissazione dei requisiti richiesti per ciascun incarico dirigenziale. Viene peraltro chiarito che anche per queste pubbliche amministrazioni, tutti i dirigenti appartenenti al Ruolo possono partecipare a qualunque procedura selettiva nell'ambito del Ruolo medesimo. Le autorità disciplinano, inoltre, i diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico (*comma 5*).

I *commi 6 e 7* recano disposizioni di prima attuazione.



25 agosto 2016

L'articolo 10 reca "Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali", attuative dell'art. 11, comma 1, lettera b), n. 4, della legge delega.

Ai commi 1 e 2 viene stabilita la confluenza di segretari comunali e provinciali (d'ora in poi segretari), già iscritti nell'albo nazionale di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e collocati nelle fasce professionali A e B, nel ruolo dei dirigenti locali. Questi vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono incarichi dirigenziali. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico.

Il comma 3 abolisce, a far data dall'effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali, la figura del segretario, con la contestuale abolizione del relativo albo nazionale, con salvaguardia dello stato giuridico e del trattamento economico dei segretari privi di incarico.

I segretari privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto, confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, decorso il termine di quattro anni senza che abbiano ottenuto un incarico dirigenziale, cessano dal ruolo della dirigenza con risoluzione del rapporto di lavoro (comma 4).

Il comma 5 disciplina la posizione giuridica dei segretari precedentemente collocati nella fascia professionale C e dei vincitori di concorso: questi vengono immessi in servizio come funzionari per due anni effettivi. Essi possono acquisire la qualifica dirigenziale con modalità analoghe a quelle previste per i vincitori del corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il comma 6 prevede che, in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli enti locali privi di un direttore generale conferiscano l'incarico di direzione apicale ad un segretario.

Il comma 7 modifica l'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserendovi un comma 1-bis.

Il Capo VII detta con l'articolo 11 le disposizioni che modificano ed integrano gli articoli 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, che individuano le funzioni dei dirigenti di uffici generali e non generali.

Il Capo VIII reca:

- le disposizioni di coordinamento con il d.lgs. n. 165 del 2001 (articolo 12), con le quali si prevede che con il decreto legislativo di riordino del pubblico impiego (art. 17, legge 124 del 2015) sono individuate le forme di controllo sulle modalità con cui è esercitato dai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali il potere sindacatorio e di controllo



25 agosto 2016

sull'attività dei dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi coordinati, nonché di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell'ufficio;

- la clausola di inderogabilità delle disposizioni del decreto da parte dei contratti e accordi collettivi (**articolo 13**);
- le disposizioni transitorie (**articolo 14**);
- le abrogazioni di norme che divengono incompatibili in relazione all'entrata in vigore del nuovo testo (**articolo 15**).



## RELAZIONE TECNICA

### Articolo 1

L'articolo 1, definendo l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto legislativo, non produce effetti dal punto di vista finanziario. Quanto previsto dal decreto sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### Articolo 2

La lett. a) dell'articolo 2 riformula l'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il nuovo articolo 13 incide su profili organizzativi ed ordinamentali, prevedendo in particolare: l'unicità della qualifica dirigenziale; la possibilità, per ciascun dirigente iscritto ai nuovi ruoli della dirigenza, di coprire, possedendone i requisiti, qualsiasi incarico dirigenziale; l'applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni degli articoli 16 e 17 del d. lgs. 165/2001 in materia di funzioni dirigenziali. Tali nuove disposizioni non producono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Pur nel nuovo contesto di unicità della qualifica dirigenziale, il testo ribadisce comunque - quando ciò sia funzionale alla migliore organizzazione degli uffici e dei servizi e sussistendone le condizioni di complessità organizzativa - la possibilità di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità. Tale disposizione non ha effetti di spesa, poiché si limita a ribadire un modello organizzativo già praticabile dalle amministrazioni pubbliche, recepito nei contratti collettivi della dirigenza pubblica (i quali prevedono espressamente la graduazione delle funzioni dirigenziali in base ai livelli di responsabilità). Essa risulta comunque attivabile nei limiti della spesa complessiva per il personale dirigente.

Viene conseguentemente ribadito, con formulazione analoga a quella attualmente prevista per le amministrazioni statali (art. 15, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001), che il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto agli uffici di livello inferiore.

Parimenti non incidente su profili finanziari e di spesa, è la disposizione, di carattere prettamente ordinamentale, che pone in capo all'amministrazione che ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale, la titolarità del rapporto di lavoro con il dirigente. Ciò tenuto conto anche che la disposizione in esame prevede espressamente che resta in vigore la vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, sia con riferimento alla determinazione dei budget assunzionali, sia per quanto attiene alla disciplina in materia di organici.

La lett. b) dell'articolo 2 inserisce, nel corpo dell'attuale d. lgs. n. 165/2001, l'articolo 13-bis dopo l'articolo 13, come riformulato ai sensi della lett. a).

La disposizione, dando attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, definisce l'articolazione ed il contenuto dei tre nuovi ruoli della dirigenza pubblica. Nei nuovi ruoli saranno iscritti, in prima applicazione del decreto, tutti i dirigenti attualmente assunti a tempo indeterminato presso le relative amministrazioni. Saranno inoltre iscritti, in futuro, i nuovi dirigenti reclutati a tempo indeterminato, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica poi, provvede ai compiti di cui al comma 7, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente. La disposizione in esame non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

### Articolo 3

L'articolo 3 ridefinisce canali e requisiti di accesso, modalità di reclutamento, formazione e obblighi formativi per la dirigenza pubblica.



La **lett. a)** riformula l'attuale articolo 28 in materia di accesso alla dirigenza (unificando in un unico articolo gli attuali 28 e 28-bis, rispettivamente disciplinanti l'accesso alla dirigenza di seconda fascia ed alla dirigenza di prima fascia).

Si conferma il "doppio canale" di accesso del corso-concorso e del concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, garantendo inoltre l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento.

Non si prevedono, invece, più idonei, ma solo vincitori, nelle relative graduatorie.

Viene altresì operato il rinvio al regolamento per tutta una serie di profili attuativi della nuova disciplina (quali criteri di composizione e nomina delle commissioni, criteri di selezione, criteri valutazione titoli ecc.).

Nell'ottica della razionalizzazione e tendenziale centralizzazione e unificazione delle procedure di reclutamento, fermo il doppio canale del concorso e del corso-concorso, l'accesso alla dirigenza avverrà mediante concorsi unici nazionali, comunque distinti per ciascuno dei tre nuovi ruoli della dirigenza (statale, locale e regionale). Stessa ratio ispira la previsione di bandire il corso-concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, anche per il reclutamento del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria a degli organi costituzionali e delle autorità indipendenti, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.

La **lett. b)** riscrive l'attuale articolo 28-bis.

La disposizione disciplina il corso-concorso nazionale per l'accesso alla dirigenza. I vincitori del corso-concorso saranno immessi in servizio come funzionari con incarico dirigenziale per un periodo di tre anni riducibili a uno in considerazione dell'esperienza lavorativa maturata.

Il comma 4 del nuovo articolo 28-bis ribadisce quanto già attualmente previsto, in merito alla corresponsione di una borsa di studio ai partecipanti al corso, posta a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (si veda art. 16 del DPR 24/09/2004, n. 272). Tale onere non incrementa pertanto la spesa già sostenuta a legislazione vigente.

I partecipanti al corso-concorso che ottengono una valutazione finale di sufficienza ma non risultano vincitori sono assunti a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non dirigenziali nell'ambito delle risorse disponibili e, in ogni caso, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

La **lett. c)** inserisce nel d. lgs. n. 165/2001 quattro nuovi articoli: il 28-ter, dedicato al concorso per l'accesso alla dirigenza, il 28-quater, dedicato alla formazione dei dirigenti, il 28-quinquies, dedicato alla Scuola nazionale dell'amministrazione, il 28-sexies che contiene il rinvio ad uno specifico regolamento di attuazione.

L'*articolo 28 ter* prevede che, prima dell'assunzione come dirigenti, i vincitori del concorso siano ammessi ad un ciclo formativo presso la SNA in esito al quale viene formata la graduatoria finale.

L'*articolo 28-quater* stabilisce gli obblighi formativi dei dirigenti pubblici, da svolgersi nell'ambito di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 28-sexies, dalla normativa vigente e dai contratti collettivi. Si tratta, pertanto, di spese già previste a legislazione vigente, a cui si affianca la possibilità, per la Scuola, di avvalersi a titolo gratuito dell'attività didattica dei dirigenti.

L'*articolo 28-quinquies* detta una nuova disciplina per la Scuola Nazionale dell'Amministrazione Pubblica, che ne modifica l'attuale assetto istituzionale. Essa è trasformata in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Le spese di funzionamento, anche nel nuovo assetto istituzionale come ridefinito dal presente decreto, continueranno a trovare copertura nella dotazione finanziaria annualmente assegnata alla



Scuola, già provvista di autonomia finanziaria, nonché destinataria di stanziamenti dedicati nell'ambito dello stato previsionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per quanto riguarda in particolare l'istituzione e il funzionamento degli organi previsti dai commi 5 e 11 del nuovo articolo 28-quinquies, le relative spese, una volta quantificate puntualmente, saranno sostenute mediante risorse trasferite alla Scuola a seguito di una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997.

Per quanto concerne l'organizzazione ed il personale, il decreto fissa la dotazione organica della Scuola in 136 unità (incluse le qualifiche dirigenziali), corrispondente al personale attualmente in servizio e dispone il trasferimento nei ruoli della nuova Agenzia del personale già in servizio presso l'attuale Scuola alla data di entrata in vigore del decreto, con possibilità di optare per il trasferimento nei ruoli della Scuola, da parte del personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, e per il ritorno agli uffici provenienza della Presidenza del Consiglio, da parte del personale di quest'ultima. Viene inoltre previsto che in caso di opzione da parte del personale per il ritorno negli uffici di provenienza, la dotazione organica della Scuola sarà coperta utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza del consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28-sexies si limita a rinviare alcuni profili attuativi del decreto ad apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Articolo 4

L'articolo, intervenendo sulla disciplina in materia di incarichi dirigenziali e responsabilità, sostituisce l'attuale articolo 19 del d. lgs. n. 165/2001 con sei nuovi articoli: articolo 19, che istituisce le commissioni per la dirigenza pubblica; articolo 19-bis, che detta una nuova disciplina in materia di incarichi dirigenziali; articolo 19-ter, che introduce nuove procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali; articolo 19-quater, che stabilisce i soggetti cui compete il conferimento degli incarichi nelle amministrazioni statali; articolo 19-quinques, che fissa la durata degli incarichi dirigenziali.

L'articolo 19 istituisce e disciplina funzioni e composizione di tre commissioni per la dirigenza pubblica, una per ciascuno dei tre ruoli neo-istituiti. Le commissioni operano presso il Dipartimento della funzione pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La partecipazione alle Commissioni non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate.

Le funzioni assegnate alle Commissioni si inseriscono nel nuovo sistema di affidamento degli incarichi dirigenziali e di reclutamento dei nuovi dirigenti e sono complessivamente orientate a garantirne funzionalità ed efficacia. In particolare, le commissioni dovranno assicurare che gli incarichi dirigenziali siano conferiti secondo principi ispirati alla selezione delle migliori candidature e dovrà nominare le commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso.

Con specifico riferimento alla Commissione per la dirigenza statale è precisato che essa, tra l'altro, esprime parere obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito. Ciò evidentemente comporta una maggiore garanzia per il dirigente la cui decadenza può essere disposta solo in caso di effettiva e motivata riorganizzazione previo, appunto, parere della Commissione che verificherà le effettive condizioni per la decadenza.



L'*articolo 19-bis* modifica l'attuale disciplina degli incarichi dirigenziali. Gli incarichi possono essere conferiti ad un dirigente appartenente ai ruoli della dirigenza ovvero, entro limiti percentuali, a soggetti estranei ai ruoli in possesso di specifici requisiti. Al conferimento dell'incarico consegue la cessione del contratto all'amministrazione che lo conferisce.

In ogni caso, il conferimento dell'incarico e la conseguente assunzione del dirigente possono essere disposti solo all'interno dei vigenti limiti di spesa in termini di facoltà assunzionali, dei posti dirigenziali previsti nella propria dotazione organica, nonché dei fondi contrattuali per la corresponsione di retribuzione di posizione e di risultato. Conseguentemente, le modifiche al sistema degli incarichi non implicano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'*articolo 19-ter* disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali la quale, salvo l'eccezione costituita dai dirigenti neo-assunti mediante concorso, dovrà sempre prevedere una procedura comparativa con avviso pubblico. In questo contesto, si precisa anche il ruolo delle Commissioni per la dirigenza pubblica. Tali nuove norme non hanno effetti finanziari, investendo essenzialmente aspetti procedurali.

L'*articolo 19-quater* definisce le competenze per il conferimento per gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali, senza incidere su alcun profilo di ordine finanziario.

L'*articolo 19-quinquies* interviene sulla durata degli incarichi, senza alcuna ricaduta sulla spesa delle amministrazioni pubbliche.

#### **Articolo 5**

La disposizione integra l'attuale disciplina della responsabilità dirigenziale, tipizzando alcune fattispecie di mancato raggiungimento degli obiettivi, senza alcuna incidenza su profili di spesa.

#### **Articolo 6**

La disposizione prevede una disciplina transitoria di conferimento degli incarichi dirigenziali, senza alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

#### **Articolo 7**

L'articolo riformula l'art. 23-bis del d. lgs. n. 165/2001, in materia di mobilità tra pubblico e privato, apportandovi alcune limitate modifiche, ed inserisce, dopo il 23-bis, il nuovo articolo 23-ter, che disciplina i dirigenti privi di incarico.

Il nuovo articolo 23-bis non presenta sostanziali modifiche rispetto all'attuale formulazione e comunque tali da determinare nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 23-ter, relativo ai dirigenti privi di incarico, prevede che la spesa per il trattamento economico di questi ultimi sia limitata al solo trattamento fondamentale per il primo anno mentre per l'anno successivo le parti fisse e i valori minimi di retribuzione di posizione sono ridotti di un terzo del loro ammontare. Tale spesa è a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico (titolare anche del rapporto di lavoro). Tale spesa è sostenuta nell'ambito della complessiva spesa di personale per la dirigenza e, per quanto concerne parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, nell'ambito dei fondi contrattuali.

#### **Articolo 8**



La disposizione riformula l'articolo 24 del d. lgs. n. 165/2001, ridefinendo parzialmente la cornice regolativa riguardante il trattamento economico della dirigenza, entro la quale i contratti collettivi saranno chiamati a dettare la più specifica disciplina.

La struttura della retribuzione dei dirigenti viene sostanzialmente confermata, con una più netta distinzione tra:

- trattamento fondamentale, nel quale sono comprese stipendio tabellare, altre eventuali componenti fisse (ad esempio RIA), nonché le parti fisse o i valori minimi della retribuzione di posizione;
- trattamento economico accessorio, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti, suddiviso al suo interno tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Tale componente dovrà rappresentare non meno del 50 e del 60 per cento della retribuzione complessiva, rispettivamente per i dirigenti con incarico dirigenziale non generale e generale. Inoltre, la parte relativa al risultato, dovrà rappresentare rispettivamente il 30 ed il 40 per cento della retribuzione complessiva. La disposizione prevede, inoltre, che i futuri CCNL non possano destinare risorse alla parte fondamentale, né all'indennità di posizione, finché non siano raggiunte le percentuali minime del trattamento correlato al risultato.

Si ripropone, senza alcuna sostanziale modifica, la regola dell'onnicomprendività della retribuzione. Altri aspetti da segnalare riguardano:

- la restituzione alla retribuzione di posizione della sua natura di emolumento interamente correlato all'incarico conferito, con conseguente riconduzione delle parti fisse o valori minimi della stessa nell'ambito del trattamento fondamentale;
- la previsione di criteri oggettivi per la graduazione degli incarichi, nei limiti delle compatibilità finanziarie e delle risorse contrattuali;
- una disposizione di salvaguardia del solo trattamento fondamentale maturato, con modalità applicative da definire in sede di contrattazione, per i dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.

## Articolo 9

La disposizione inserisce due nuovi articoli, dopo l'articolo 27 del d. lgs. n. 165/2001: l'articolo 27-bis, che contiene alcune disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali; l'articolo 27-ter, che disciplina il ruolo delle autorità indipendenti.

L'articolo 27 bis disciplina, per gli enti locali, gli incarichi di dirigente apicale conferiti a dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza, nell'ambito della generale disciplina sugli incarichi, con obbligo per i comuni al di sotto di soglie stabilite, di gestire in forma associata tale funzione. Gli oneri della funzione di dirigente apicale sono comunque sostenuti ad invarianza di spesa complessiva poiché si prevede contestualmente (si veda successivo articolo 10) l'abolizione della figura di segretario comunale e provinciale e la conseguente soppressione del relativo albo nazionale, nonché l'obbligo di conferire l'incarico di dirigente apicale esclusivamente nell'ambito dei ruoli della dirigenza, fatta salva la possibilità di nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove attualmente consentito (città metropolitane e comuni con più di 100.000 abitanti).

L'articolo 27 ter disciplina il ruolo delle autorità indipendenti, al quale sono iscritti in prima applicazione i dirigenti assunti a tempo indeterminato presso le autorità stesse, nonché i dirigenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data, nell'ambito delle facoltà assunzionali a legislazione vigente. Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





## Articolo 10

La disposizione prevede una disciplina transitoria in materia di dirigenza degli enti locali che non produce effetti sulla finanza pubblica.

Si prevede in particolare la confluenza nel ruolo dei dirigenti locali dei segretari di fascia A e B. Si prevede altresì l'assunzione degli stessi presso le amministrazioni che conferiscono loro gli incarichi, nei limiti delle dotazioni organiche.

A decorrere dalla costituzione del ruolo dei dirigenti locali, si prevede inoltre l'abolizione della figura del segretario. Tuttavia, lo stato giuridico e il trattamento economico dei dirigenti ex segretari privi di incarico rimangono disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e il Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla corresponsione dello stesso.

Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per i segretari di fascia C, per i quali si prevede l'immissione in ruolo come funzionari per due anni, con possibilità al termine degli stessi, nell'ambito delle risorse disponibili, di essere assunti come dirigenti.

Infine, si prevede che transitoriamente l'incarico di dirigente apicale sia comunque conferito ad ex segretari comunali presso gli enti locali privi di direttore generale nominato ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ulteriore disposizione transitoria, finalizzata a superare situazioni di contenzioso in atto e comunque limitata ad un numero limitato di unità di personale, riguarda i soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei cui confronti la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni si è conclusa prima dell'entrata in vigore della suddetta legge e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a seguito di sentenza favorevole, anche non definitiva, nonché quelli di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, previa rinuncia espressa ad ogni ulteriore contenzioso: per essi, si prevede l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali. Da ultimo, senza alcun effetto di natura finanziaria, si prevedono specifici requisiti, in analogia a quanto previsto per la dirigenza a termine delle amministrazioni statali, per i direttori generali dei comuni e delle città metropolitane, incaricati ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## Articolo 11

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica, limitandosi ad apportare alcune modifiche alla disciplina delle funzioni dirigenziali contenute negli articoli 16 e 17 del d. lgs. n. 165/2001.

## Articolo 12

La disposizione, di mero coordinamento con il d. lgs. n. 165/2001, non ha impatti sulla finanza pubblica.

## Articoli 13 e 14

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## Articolo 15

L'articolo abroga alcuni articoli del decreto legislativo n. 165 del 2001, del decreto legislativo n. 267 del 2000, decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non in linea con le disposizioni del presente decreto. Non produce effetti sulla finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

28 AGO 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato

